SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero della salute

Ministero della difesa

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

CIRCOLARI

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 2002, n. **10.**

Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2000, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 1999/93/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto l'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi — legge di semplificazione 1998;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001 recante istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle attività produttive e delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto reca le disposizioni legislative per il recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «firma elettronica» l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;

b) «certificatori» coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche;

c) «certificatori accreditati» i certificatori accreditati in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE;

d) «certificati elettronici» gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi;

e) «certificati qualificati» i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti fissati dall'allegato II della medesima direttiva;

f) «dispositivo per la creazione di una firma sicura» l'apparato strumentale, usato per la creazione di una firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10;

g) «firma elettronica avanzata» la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

h) «accreditamento facoltativo» il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che lo richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza.

Art. 3.

1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato: «Dipartimento», svolge funzioni di vigilanza e controllo nel settore, anche avvalendosi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e di altre strutture pubbliche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 4.

1. I certificatori stabiliti in Italia che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono darne avviso, anche in via telematica, prima dell'inizio dell'attività, al Dipartimento.

2. I controlli volti ad accertare se il certificatore che emette al pubblico certificati qualificati soddisfa i requisiti tecnici ed organizzativi previsti dal regolamento di cui all'articolo 13 sono demandati al Dipartimento, che all'uopo può avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.

3. I controlli di cui al comma 2 sono effettuati d'ufficio ovvero su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati.

Art. 5.

1. I certificatori che intendono conseguire dal Dipartimento il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati.

2. Il richiedente deve essere dotato di ulteriori requisiti, sul piano tecnico, nonché in ordine alla solidità finanziaria ed alla onorabilità, rispetto a quelli richiesti per gli altri certificatori ai sensi del regolamento di cui all'articolo 13.

3. Il Dipartimento, per il vaglio delle domande presentate ai sensi del comma 1, può avvalersi degli organismi indicati nell'articolo 3, comma 2.

4. Quando accoglie la domanda, il Dipartimento dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, consultabile anche in via telematica, tenuto dal Dipartimento stesso.

Art. 6.

1. L'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (L). *(Forma ed efficacia del documento informatico)*. — 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 28 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*bis* (L). *(Responsabilità del certificatore)*. — 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.».

Art. 8.

1. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».

2. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, al comma 3 la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.».

3. All'articolo 36 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.».

Art. 9.

1. All'articolo 38 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (L).».

Art. 10.

1. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale non reca oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ed individua l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.

2. Il decreto di cui al comma 1 fissa la data sino alla quale per l'accertamento di cui al comma stesso si procede in base al regime transitorio previsto dall'articolo 63 delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, e prorogato, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2001.

3. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se cer-

tificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva stessa.

Art. 11.

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, producono gli effetti previsti dagli articoli 6, capoversi 1°, 2° e 3°, e 9 del presente decreto.

2. I certificatori che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, risultano iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 27, comma 3, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono iscritti d'ufficio nell'elenco pubblico previsto dall'articolo 5 del presente decreto, ed hanno facoltà di proseguire l'attività già svolta o di iniziarne l'esercizio, se non precedentemente avviato, con gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, i certificatori di cui all'articolo 4 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 28, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di cessazione dell'attività, devono darne preventivo avviso al Dipartimento, comunicando contestualmente la conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa.

Art. 12.

1. Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che consentono di presentare per via telematica istanze o dichiarazioni alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi secondo procedure diverse da quelle indicate nell'articolo 9 continuano ad avere applicazione fino alla data fissata, con riferimento ai singoli settori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, di concerto con i Ministri interessati, entro il 30 novembre 2002. La suddetta data non può comunque essere posteriore al 31 dicembre 2005.

Art. 13.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è emanato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche ai fini del coordinamento delle disposizioni del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con quelle recate dal presente decreto e dalla direttiva 1999/93/CE, nonché della fissazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei certificatori.

2. Il regolamento è emanato su proposta e con il concerto dei Ministri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono, rispettivamente, la delega legislativa del Parlamento al Governo e, tra i poteri del Presidente della Repubblica, quello di emanare i decreti aventi valore di legge.

— La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 013 del 19 gennaio 2000. Si riportano gli articoli da 1 a 13 della direttiva:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti rela-

tivi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.

Art. 2 *(Definizioni)*. — Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

1) "firma elettronica", dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;

2) "firma elettronica avanzata", una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:

a) essere connessa in maniera unica al firmatario;

b) essere idonea ad identificare il firmatario;

c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;

d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;

3) "firmatario", una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;

4) "dati per la creazione di una firma", dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

5) "dispositivo per la creazione di una firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma;

6) "dispositivo per la creazione di una firma sicura", un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;

7) "dati per la verifica della firma", dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica;

8) "dispositivo di verifica della firma", un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di verifica della firma;

9) "certificato", un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona;

10) "certificato qualificato", un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;

11) "prestatore di servizi di certificazione", un'entità o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche;

12) "prodotto di firma elettronica", hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad essere utilizzati da un prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche;

13) "accreditamento facoltativo", qualsiasi permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.

Art. 3 *(Accesso al mercato)*. — 1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di acereditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati qualificati.

4. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui all'art. 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato.

La conformità ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi di cui al primo comma è riconosciuta da tutti gli Stati membri.

5. Secondo la procedura di cui all'art. 9 la Commissione può determinare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera *f)* e all'allegato III.

6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.

7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini.

Art. 4 *(Principi del mercato interno)*. — 1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali da esso adottate in base alla presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai servizi da essi forniti. Gli Stati membri non possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma elettronica conformi alla presente direttiva di circolare liberamente nel mercato interno.

Art. 5 *(Effetti giuridici delle firme elettroniche)*. — 1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:

a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e

b) siano ammesse come prova in giudizio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è:

in forma elettronica, o

non basata su un certificato qualificato, o

non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero

non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

Art. 6 *(Responsabilità)*. — 1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato o che garantisce al pubblico tale certificato, sia responsabile per danni provocati a entità o persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento su detto certificato:

a) per quanto riguarda l'esattezza di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio e il fatto che esso contenga tutti i dati prescritti per un certificato qualificato;

b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi, a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito senza negligenza.

2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di aver agito senza negligenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti nello stesso.

4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.

Il prestatore di servizi di certificazione non è responsabile dei danni risultanti dal superamento di detto limite massimo.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori 8.

Art. 7 *(Aspetti internazionali)*. — 1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un Paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:

a) il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure

b) il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti di cui alla presente direttiva, oppure

c) il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con Paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in Paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con Paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogniqualvolta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di Paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali Paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

Art. 8 *(Protezione dei dati)*. — 1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.

Art. 9 *(Comitato)*. — 1. La Commissione è assistita da un "comitato per la firma elettronica", in prosieguo denominato "il comitato".

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto dell'art. 8 della stessa.

Il periodo di cui all'art. 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 10 *(Compiti del comitato)*. — Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva, i criteri di cui all'art. 3, paragrafo 4 e le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma dell'art. 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 2.

Art. 11 *(Notificazione)*. — 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'art. 3, paragrafo 7;

b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione nonché degli organismi di cui all'art. 3, paragrafo 4;

c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto.

Art. 12 *(Riesame)*. — 1. Entro il 19 luglio 2003 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Art. 13 *(Attuazione)*. — 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 19 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.».

— Si riporta l'art. 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

«6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.».

— Si riporta l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 146 *(Vigilanza sui sistemi di pagamento)*. — 1. La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili.».

— Si riporta l'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2001 (Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie):

«Art. 1. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

2. Il Dipartimento di cui al comma 1 è struttura di supporto al Ministro per l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della società dell'infor-

mazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati; l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie; l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico"; l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni; l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi di rete agli utenti; l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie; le attività del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nonché l'attuazione delle relative decisioni; le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza; salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali.

3. Il Dipartimento di cui al comma 1 si articola in non più di quattro uffici e in non più di dodici servizi.

4. Il Ministro si avvale, inoltre, del centro tecnico di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attività del centro tecnico e dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione con quella del Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di uffici e delle relative risorse umane e strumentali.».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del codice civile:

«Art. 2712 *(Riproduzioni meccaniche).* — Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

— Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo vigente degli articoli da 2214 a 2220 del codice civile:

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili).* — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.

Art. 2215 *(Libro giornale e libro degli inventari).* — Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Art. 2216 *(Contenuto e vidimazione del libro giornale).* — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 2217 *(Redazione dell'inventario).* — L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione.

Art. 2218 *(Bollatura e vidimazione facoltative).* — L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati negli articoli 2215 e 2216 gli altri libri da lui tenuti.

Art. 2219 *(Tenuta della contabilità).* — Tutte le scritture devono esser tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Art. 2220 *(Conservazione delle scritture contabili).* — Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.».

Nota all'art. 8:

— Il testo vigente dell'art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 36 (L) (Carta d'identità e documenti elettronici). — 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dei quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale.

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei

rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».

Nota all'art. 9:

— Il testo vigente dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 38 (L) *(Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze).* — 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura;

b) ovvero quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo vigente dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2001, recante «Differimento del termine che autorizza l'autocertificazione della rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999»:

«Art. 1. — 1. Il termine stabilito dall'art. 63 delle regole tecniche stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1999, già differito al 30 settembre 2001, è ulteriormente differito al 31 maggio 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«3. Salvo quanto previsto dall'art. 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'art. 8, comma 2:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 28 (R) *(Obblighi dell'utente e del certificatore).* — 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 8, comma 2;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 2;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.».

Note all'art. 13:

— Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta l'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000):

«2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.».

02G0032

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2001, n. **483.**

Regolamento di semplificazione del procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi avverso i provvedimenti della Commissione locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 28;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente Commissione del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al ricorso presentato alla Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della Commissione locale.

Art. 2.

Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, di concerto con il Ministero delle attività produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:

a) un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;

b) un dirigente del Ministero delle attività produttive;

c) un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;

d) un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori.

2. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato.

3. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C.

4. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi.

5. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione.

6. Alla Commissione è attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.

Art. 3.

Ricorso amministrativo: procedimento

1. Entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato delle delibere adottate dalla Commissione locale a norma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, questi può proporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale di cui all'articolo 2.

2. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Per le deliberazioni di cui alla lettera *b)* del primo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la Commissione centrale può disporre la sospensione della decisione impugnata.

4. La decisione della Commissione centrale è provvedimento definitivo.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli 14 e 15 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

Art. 5.

Norma transitoria

1. Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento è la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purché la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data.

2. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 195

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

— Si riporta il n. 28) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56:

«28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla Commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale - legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14.».

— La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1977, n. 109.

Nota all'art. 3:

— Si trascrivono il testo dell'art. 8 e il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 4 aprile 1977, n. 135:

«Art. 8. — La commissione di cui al precedente art. 7:

a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonché delle associazioni di categoria degli armatori;

b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti per l'iscrizione;

c) determina, a seconda dell'importanza della località, la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;

e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

f) provvede all'esame di cui all'art. 9, lettera *g)*, integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Di ogni decisione della commissione sarà data comunicazione alle camere di commercio e alle autorità marittime competenti per territorio.».

«Art. 13. — *(Omissis)* Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'art. 7 può infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

a) richiamo verbale;

b) ammonimento scritto;

c) censura pubblica;

d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

(Omissis)».

02G0030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2001.

Determinazione dei criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela a favore delle minoranze linguistiche storiche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge n. 482/1999, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza annuale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge, e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Rilevate la necessità e l'urgenza, nella fase di prima attuazione della legge, di procedere alla immediata emanazione di detto decreto, dovendosi procedere per il corrente anno 2001 alla ripartizione dei predetti fondi;

Visto il parere espresso in data 8 maggio 2001 dal Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 25 ottobre 2001 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi all'esercizio finanziario 2001 previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge, salvo che, per le regioni a statuto speciale, tale delimitazione territoriale sia stata effettuata da norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia, ovvero da leggi regionali emanate in base a previsioni di norme costituzionali.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge.

Art. 2.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui al precedente articolo devono essere prevalentemente indirizzati, nella fase di prima attuazione della legge, a garantire nelle pubbliche amministrazioni, ove non dotate di personale linguisticamente idoneo, la presenza di personale interprete e/o traduttore, nonché a favorire l'istituzione, presso le medesime amministrazioni, di sportelli linguistici per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela. Nei progetti medesimi deve essere previsto che il rapporto di lavoro degli interpreti e traduttori abbia carattere temporaneo. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

2. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, i progetti possono concernere:

a) l'istituzione, anche in via sperimentale, di specifici corsi di formazione per il personale dipendente, interpreti, traduttori ed insegnanti, in un quadro di collaborazione tra le istituzioni universitarie e scolastiche e le amministrazioni;

b) l'attivazione di corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche;

c) l'attività e le iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge.

3. Tutti i progetti di cui ai commi precedenti hanno cadenza annuale, e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale; devono inoltre essere corredati da apposita relazione illustrativa, con specifico riferimento agli anzidetti criteri ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge, e devono indicare analiticamente le spese che si intendono sostenere in ciascun esercizio finanziario.

Art. 3.

Ripartizione dei fondi

1. Le spese dei progetti relativi ad amministrazioni diverse dagli enti locali non possono superare il 50% dell'ammontare dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge.

2. Nella ripartizione dei fondi sono finanziati in via prioritaria i progetti che hanno le caratteristiche indicate all'art. 2, tenendo conto inoltre della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza.

3. Nel caso in cui le somme di cui ai predetti articoli 9 e 15 siano comunque insufficienti per il finanziamento dei progetti ritenuti meritevoli ai sensi del comma 2, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente. La riduzione percentuale è comunque inferiore per i progetti aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 132

02A01835

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del soppresso Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001, ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 370, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite, dall'art. 9 e dalla tabella *A*, allegata allo stesso, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituite, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei soppressi Ministeri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, nonché dalla consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 10, commi 1, lettera *d)* e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per un totale complessivo di 14.003 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 7022 in data 12 ottobre 2001, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche del soppresso Ministero dei lavori pubblici al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A, nonché l'individuazione dei nuovi profili professionali nell'ambito delle singole posizioni economiche;

Visto il comma 6 dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, con il quale è previsto che la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere modificata in relazione a correlati sviluppi di natura contrattuale;

Considerato che tale proposta comporta, nella parte relativa al soppresso Ministero dei lavori pubblici, l'incremento di 220 posti nella posizione economica C3, di 390 posti nella posizione economica C2 e di 460 posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di 1070 posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di 570 posti nella posizione economica C1, di 85 posti nella posizione economica B2, di 412 posti nella posizione economica B1 e di 25 posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di 1.092 posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito della propria dotazione organica nella componente relativa al soppresso Ministero dei lavori pubblici, comporta passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate e tiene conto dei nuovi inquadramenti pro-

fessionali nella posizione economica C3, intervenuti in ottemperanza di sentenze amministrative passate in giudicato;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale del soppresso Ministero dei lavori pubblici, presente in servizio alla data del 31 dicembre 2000, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di 4.105 unità, comprensive delle 88 unità appartenenti alle aree funzionali in servizio presso il predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 206.411.729.194, un maggior onere di L. 6.497.648.450, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito dall'art. 13 del contratto collettivo integrativo sottoscritto l'11 maggio 2001;

Considerato che, per il Ministero dei lavori pubblici, l'art. 14 del predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione per l'anno 2001 fino ad un massimo di L. 6.497.648.010, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale all'interno delle aree professionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la sopra citata nota;

Considerato che non è stato ancora costituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dal comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Preso atto che nella proposta di rimodulazione della dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici, formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la più volte menzionata nota del 12 ottobre 2001, n. 7022, si è tenuto conto del passaggio di 88 unità di personale, appartenente alle aree funzionali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, come previsto dal comma 1 del sopra citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il contratto collettivo integrativo di amministrazione, sottoscritto l'11 maggio 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG-18/TRASP-7987 del 13 dicembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Preso atto che sono state consultate, dall'amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del soppresso Ministero dei lavori pubblici, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata tabella *A*, che sostituisce la colonna relativa al Ministero dei lavori pubblici della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici, come individuata dalla allegata tabella *A*, sarà ridotta sulla base di quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 e 14 dicembre 2000, emanati in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 dicembre 2001

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 1, foglio n. 318

TABELLA *A*

Ex Ministero dei Lavori Pubblici

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	92
Coordinatore economico finanziario	27
Coordinatore informatico	22
Coordinatore tecnico	255
Totale	396
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	255
Direttore economico finanziario	69
Direttore informatico	40
Direttore tecnico	438
Totale	802
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Funzionario amministrativo	180
Funzionario economico finanziario	61
Funzionario informatico	23
Funzionario tecnico	380
Totale	644
Area funzionale B - Posizione economica B 3	
Istruttore amministrativo	334
Istruttore contabile	94
Istruttore idraulico	70
Istruttore informatico	103
Istruttore tecnico	744
Totale	1345
Area funzionale B - Posizione economica B 2	
Operatore professionale amministrativo	685
Operatore professionale idraulico	132
Operatore professionale tecnico	170
Totale	987
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Operatore amministrativo	211
Operatore idraulico	347
Operatore tecnico	210
Totale	768
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	153
Totale	153
Totale aree funzionali	5095

02A01792

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2001.

Individuazione per l'anno 2002 dei contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN ai sensi dell'art. 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno in cui, all'art. 3, si rinvia ad apposito decreto del Ministero l'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)* secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario forniti dal conto annuale 1999 e rilevati sulla base della circolare n. 7 del 24 febbraio 2000 pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2000;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2002 ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate alla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1, debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2002, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN e al Ministero l'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGEPA VIII, rispettivamente ai seguenti numeri di fax: 0632483251 e 0647613788.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dalle stesse dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche e integrazioni. Le somme a tale titolo trattenute sono versate all'entrata del bilancio statale sul capitolo 3694, art. 12, per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze al capitolo 5223 «Spese, ecc...» inserito nell'U.P.B. 12.1.2.16 «Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni» di pertinenza del CDR 12 «Servizio per la gestione delle spese residuali».

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni

(in migliaia)

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/99	Contributo unitario		Somma da porre a carico di ciascuna Regione	
			Euro	Lire	Euro	Lire
00018	ABRUZZO	1.915	3,10	6.000	5.936,50	11.490.000
00027	BASILICATA	1.334	3,10	6.000	4.135,40	8.004.000
00036	CALABRIA	4.378	3,10	6.000	13.571,80	26.268.000
00045	CAMPANIA	7.980	3,10	6.000	24.738,00	47.880.000
00054	EMILIA ROMAGNA	3.121	3,10	6.000	9.675,10	18.726.000
00072	LAZIO	4.342	3,10	6.000	13.460,20	26.052.000
00081	LIGURIA	1.131	3,10	6.000	3.506,10	6.786.000
00090	LOMBARDIA	5.153	3,10	6.000	15.974,30	30.918.000
00116	MOLISE	866	3,10	6.000	2.684,60	5.196.000
00125	PIEMONTE	3.059	3,10	6.000	9.482,90	18.354.000
00134	PUGLIA	4.458	3,10	6.000	13.819,80	26.748.000
00161	TOSCANA	2.790	3,10	6.000	8.649,00	16.740.000
00189	UMBRIA	1.706	3,10	6.000	5.288,60	10.236.000
00205	VENETO	3.100	3,10	6.000	9.610,00	18.600.000
00107	MARCHE	2.036	3,10	6.000	6.311,60	12.216.000
	Totale	**47.369**			**146.843,90**	**284.214.000**

Fonte dati: conto annuale 1999

02A01836

DECRETO 24 gennaio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 gennaio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 3.205 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 24 ottobre, 21 novembre, 21 dicembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 21 novembre 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° febbraio 2002, non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 ottobre 2001, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 ottobre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 ottobre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla trance di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º febbraio 2002.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 24 ottobre 2001, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01794

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 14 novembre 2001.

Riclassificazione del medicinale a denominazione generica, «Argento proteinato a base di argento proteinato», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'articolo 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, concernente l'articolazione della Commissione unica del farmaco in sottocommissioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel suppelemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale il medicinale a denominazione generica «Argento proteinato a base di argento proteinato» della Zeta farmaceutici S.p.a., con sede in Vicenza, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 031304013/G, è classificato in classe «A»;

Vista la domanda del 13 luglio 2000, integrata con nota 21 maggio 2001, con cui la Zeta farmaceutici

S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «C», dello «Argento proteinato» nella confezione: 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 4 luglio 2001, con la quale viene espresso: parere favorevole alla riclassificazione in classe: «C» dell'«Argento proteinato» nella confezione: 0,5% flaconcino gocce 10 ml;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale a denominazione generica, denominato «Argento proteinato a base di argento proteinato» della Zeta farmaceutici S.p.a., con sede in Vicenza, nella forma farmaceutica e confezione: 0,5% flaconcino gocce 10 ml, A.I.C. n. 031304013/G, è classificato in classe «C», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 65

02A01793

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2001.

Procedure di controllo dei difetti di fabbricazione nei prodotti medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 22;

Tenuto conto delle esigenze rappresentate da organismi internazionali in materia di commercializzazione di specialità medicinali;

Ritenuto di dover dettare disposizioni, a tutela della salute pubblica, da applicare in caso di rinvenimento di medicinali con difetti di fabbricazione o contenenti corpi estranei;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli operatori sanitari che rilevano la presenza di corpi estranei o difetti in un medicinale, o che ricevono una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, devono innanzi tutto salvaguardare l'integrità del confezionamento del prodotto medesimo ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato manomesso per l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto nello stato di fatto in cui è stato rilevato.

2. Gli stessi operatori sanitari devono dare immediata comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XI, utilizzando il modello A/VET allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. L'ufficio XI della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, competente, tra l'altro, in materia di revoche, ritiri lotti, sospensioni e sistema di allerta rapido internazionale dei medicinali per uso veterinario, dispone, se del caso, a tutela della salute pubblica, i provvedimenti cautelativi preliminari sul lotto oggetto della segnalazione, così come previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, attivando, eventualmente, il Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri per la sanità o le AA.SS.LL.

4. Il campione medicinale oggetto della segnalazione, qualora integro, ad esclusione di quanto previsto al successivo comma 5, deve essere inviato, corredato della documentazione di cui al comma 2, a cura del segnalante e nel rispetto delle condizioni di corretta conservazione durante il trasporto, all'Istituto superiore di sanità che effettua gli opportuni accertamenti. I relativi esiti sono trasmessi all'ufficio XI della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, nonché al segnalante. L'ufficio XI adotta, dopo opportune valutazioni, i provvedimenti definitivi previsti dal decreto legislativo n. 119/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il campione del medicinale oggetto della segnalazione, qualora visibilmente alterato ma la cui confezione non risulti integra, o contenente corpi estranei identificabili a vista, non deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità. L'ufficio XI della Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, procede all'adozione di quelle iniziative ritenute utili per assicurare il rispetto delle norme di buona fabbricazione dei medicinali veterinari da parte dell'officina produttrice.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

MODELLO A/VET

COMUNICAZIONE RINVENIMENTO DI DIFETTI O PRESENZA DI CORPI ESTRANEI NEI MEDICINALI PER USO VETERINARIO

(da compilarsi a cura dell'operatore sanitario che ha rilevato il problema o che ha ricevuto la segnalazione da parte di un privato cittadino)

Al Ministero della sanità - Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XI - Piazzale Marconi, 25 - 00144 ROMA EUR - fax 0659946949

Struttura o sanitario segnalante (1):		
Denominazione del medicinale:	Titolare dell'A.I.C.:	
Officina di produzione:	Forma farmaceutica:	
Dosaggio:	Confezione:	
Lotto n.:	Scadenza:	
Difetto o corpo estraneo riscontrati (2):		
Al momento del rinvenimento la confezione era integra (3):	SI	NO
Attualmente la confezione è integra (3):	SI	NO
Presenza di altre confezioni dello stesso lotto presso la struttura segnalante (3):	SI	NO
Persona da contattare per ulteriori informazioni:	Nome: Tel.	 Fax:

...., lì ....

Firma ....

(1) Indicare la denominazione della struttura o del sanitario segnalante con relativo indirizzo, recapito telefonico e fax.
(2) Descrivere in modo più dettagliato possibile il problema riscontrato.
(3) Barrare la voce che interessa ed aggiungere eventuali note.

02A01798

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serban Diaconu Corina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serban Diaconu Corina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola sanitaria «Victor Babes» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Serban Diaconu Corina nata a Dragasani (Romania) il giorno 15 gennaio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serban Diaconu Corina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01344

DECRETO 15 gennaio 2002.

Riconoscimento della sig.ra Arango Pinto Juana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arango Pinto Juana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica de enfermeria conseguito a Cuba ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitati all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di tecnico de enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'istituto politecnico sanità dell'ospe-

dale psichiatrico di Avana (Cuba) dalla sig.ra Arango Pinto Juana Maria nata a Havana (Cuba) il giorno 4 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arango Pinto Juana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01349

DECRETO 8 febbraio 2002.

Sospensione del decreto 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali negli esercizi pubblici».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il proprio decreto 3 dicembre 2001, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2001;

Considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni del suddetto decreto segnalate dalle associazioni di categoria;

Considerato il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all'aumento dei contenitori da smaltire, rappresentato dalle medesime associazioni;

Vista la notifica effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, prot. n. 782779, del 20 dicembre 2001, con cui si comunica, in relazione alla menzionata notifica, che la Commissione delle Comunità europee ha fissato al 18 marzo 2002 la scadenza del termine di sospensione del citato decreto;

Ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, anche al fine di predisporre adeguate modifiche alle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa, è sospesa l'efficacia del decreto 3 dicembre 2001, recante «Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici».

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A01747

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 novembre 2001.

Alienazione, cessione di materiale e mezzi eccedenti le esigenze delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'art. 49 che, ai commi 2 e seguenti, autorizza l'alienazione di materiali e mezzi della Difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, rinviando per la relativa attuazione ad un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed in particolare l'art. 1, comma 3, che consente all'amministrazione della difesa di permutare o vendere mezzi e materiali obsoleti, ma non ancora fuori uso, al fine del contenimento dei costi per l'ammodernamento;

Tenuto conto che, con l'entrata in vigore della legge 14 novembre 2000, n. 331, è in atto un processo di ridimensionamento e riqualificazione dello strumento militare con conseguente ammodernamento dei mezzi;

Considerato che il nuovo modello organizzativo dello strumento militare ha creato l'attuale eccedenza di materiali e mezzi non più in linea con le effettive esigenze delle Forze armate;

Considerata l'esigenza di eliminare i costi gestionali d'immagazzinamento e manutenzione dei mezzi e materiali esuberanti;

Decreta:

Art. 1.

1. I materiali ed i mezzi che l'amministrazione della Difesa può alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modificazioni all'elenco di cui all'allegato *A* sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'allegato *A*, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo ad essa connesso.

4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185. Per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'alienazione dei mezzi e dei materiali non d'armamento può essere effettuata anche dagli organi logistici di vertice di Forza armata e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per far fronte alla particolare situazione di riduzione degli organici complessivi delle Forze armate disposta dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto od in via di definizione, le direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate od il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale secondo le procedure indicate all'art. 49, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della Difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti.

6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.

7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente è tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Qualora l'alienazione consista nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base.

9. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.

10. I mezzi ed i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorità locali, ad organizzazioni internazionali non governative o ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

Art. 2.

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'allegato *A* è consentita per un limitato numero di esemplari ed a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento dovranno essere demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni è fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 novembre 2001

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Difesa, foglio n. 96

ALLEGATO *A*

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

ESERCITO

SETTORE TRASPORTI E MATERIALI

Fattispecie	Tipologia
Veicoli ruotati	- Furgoni - Autobus - Autovetture - Autovetture da ricognizione - Autocarri - Ambulanze - Rimorchi - Veicoli multiruolo - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Veicoli da combattimento	- Carri armati, veicoli cingolati/blindati e derivati, esuberanti e/o di vecchio tipo - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Mezzi del Genio	- Apripista ruotati - Apripista cingolati - Autobetoniere - Macchine movimento terra - Battelli pneumatici - Motori fuoribordo (varie potenze) - Ponti classe 60 (rottami) - Ponti Krupp Man (rottami) - Ponti Bailey - Stazioni d'energia G.P. - Autoribaltabili (medi e pesanti) - Autocarri da ponte - Autocarri materiali del Genio - Rimorchi per complessi Genio - Materiale di rafforzamento - Ricambi relativi alle varie tipologie - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Fattispecie	Tipologia
Materiali delle Trasmissioni	- Multiplex MX6/151 - Stazioni radio varie tipologie - Centralini campali - Centrali telefoniche - Telefoni campali EE-8 - Gruppi elettrogeni GE-9/490 - Stendifilo a motore RL-26 - Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000) - Serie stendimento linee volanti normali - Lanterne/Torce - Scatole distribuzione - Raddrizzatori di corrente SERTI 30V-15A - Comando a distanza TLC-2/VRC - Stazioni radio RH - 4/212 - Stazioni radio RV - 2/11 - Stazioni radio RV - 3/13/P - Stazioni radio RV - 4/13/V - Stazioni radio SRT 178 (V,P) - Stazioni radio RV - 2/400 - RH6/1000 S4 VEOT - Ponti Radio vari tipi - Cavo CX 1065/4 - Cavo telefonico 26 coppie - Cordoncino telefonico - Carica batteria - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

Fattispecie	**Tipologia**
Armamento leggero	- Pistole - Pistole mitragliatrici - Fucili automatici e semiautomatici - Mitragliatrice leggera cal. 7,62 - Mitragliatrice pesante cal. 12,7 - Mortai da 81 mm. - Sistemi d'arma a media gittata (Milan) - Sistemi d'arma. a lunga gittata (Tow) - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Artiglieria	Terrestre: - Semovente M/109L - Obice 105/14 - Sistema DRONE AN/USA-501 - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo Contraerea: - SIDAM 25 mm. - SIDAM VTM - STINGER THT - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Materiali NBC	- Maschere M59 complete di borse - Filtro per M59 - Corredi complementari NBC di vecchia generazione e componenti sfusi - Apparati per la rilevazione chimica e cassette di rilevazione biologica M65 - Pacchetti M75 bonificanti e rilevatori individuali di aggressivi chimici M72 - Intensimetri tattici R54B e di decontaminazione RA141B - Complessi filtranti di vario tipo - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo
Mezzi della Cavalleria dell'Aria	- Velivolo SM/1019 - Elicottero AB 204 - Elicottero Ch 47C - Elicottero A 109 - Elicottero AB 206 - Elicottero AB 205 - Motori di elicotteri di vario tipo - Ricambi vari - Materiali, apparecchiature ed attrezzature esuberanti e di vecchio tipo

SETTORE COMMISSARIATO E SANITÀ

Fattispecie	**Tipologia**
Casermaggio	- Materiale per posto letto truppa vecchio tipo. Materiali per servizi generali di caserma. Materiali per refettorio e da cucina vecchio tipo - Materassi e guanciali di lana esuberanti e di vecchio tipo - Effetti letterecci di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65
Vestiario ed equipaggiamento	- Coperte da campo di vecchio tipo - Accessori per uniforme vecchio tipo - Sacchi e custodie di vecchio tipo - Materiali di attendamento vecchio tipo. Materiali sci-alpinismo vecchio tipo - Vestiario ordinario e calzature di vecchio tipo - Serie lavoro vecchio tipo - Materie prime varie per equipaggiamenti vecchio tipo - Borracce, reticelle per elmetto, occhiali vecchio tipo, bidoni - Sacchi riparazione calzature e vestiario - Borse per denaro/borse varie - Materiali d'igiene - Teli mimetici
Mezzi mobili campali	- Cucine rotabili da campo vecchio tipo - Accessori per cucine rotabili di vecchio tipo
Materiali sanitari	- Apparecchiature esuberanti e di vecchio tipo - Bombole esuberanti e di vecchio tipo - Materiali ed utensili vari di vecchio tipo per ospedale da campo mod. 65

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE

MARINA

Fattispecie	Tipologia
Unità Navali	- Unità Navali di vario tipo e dislocamento.
Sommergibili	- Sommergibili di vario tipo e dislocamento.
Aeromobili	- Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti e materiale e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio; - Impianti e mezzi dei supporti tecnici, addestrativi, operativi e logistici della componente aerea.
Mezzi Navali Minori	- Mezzi Navali da lavoro di vario tipo e dislocamento (pontoni, bettoline, bacini galleggianti, bersagli, mototrasporto materiali, mototrasporto persone, motocisterne, passetti e altri mezzi analoghi; - Imbarcazioni a motore di vario tipo entrobordo e fuoribordo (motoscafi, battelli pneumatici e mezzi analoghi); - Imbarcazioni di vario tipo senza motore (a remi o a vela).
Impianti di sicurezza	- Impianti, macchinari ed attrezzature antincendio, antifalla ed esaurimento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di volo	- Impianti, macchinari ed attrezzature per operazioni di volo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti NBC	- Impianti, macchinari, attrezzature e indumenti per la difesa NBC; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Recipienti in pressione ed impianti ad aria compressa	- Camere iperbariche, bombole, autoclavi, recipienti vari in pressione e impianti aria compressa; - Accessori vari per recipienti in pressione ed impianti A.P. (manometri, valvole di sicurezza, ecc.); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.

Fattispecie	Tipologia
Attrezzature per la salvaguardia della vita in mare	- Salvagenti collettivi ed individuali ed attrezzature ed indumenti per la salvaguardia della vita in mare; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti, macchinari ed apparecchiature speciali dei sommergibili	- Periscopi; - Attuatori oleodinamici per servizi vari dei sommergibili; - Impianti di bordo dei sommergibili per il salvataggio individuale e collettivo del personale; - Sistemi di comando e controllo dei timoni orizzontali e verticali; macchinari e sistemi di comando e controllo per impianti elettrici di sommergibili; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Mezzi di soccorso a sommergibili sinistrati	- Sistemi autonomi per il salvataggio dei sommergibili sinistrati (minisommergibili, campane subacquee ed altri mezzi analoghi); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di condizionamento estivo ed invernale	- Impianti e componenti vari per condizionamento estivo ed invernale; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di estrazione/ventilazione naturale e forzata	- Impianti fissi di ventilazione ed estrazione; - Mezzi mobili di ventilazione ed estrazione; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di refrigerazione	- Complessi frigoriferi fissi/mobili, celle viveri e relative apparecchiature ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di stabilizzazione	- Impianti di stabilizzazione attivi e passivi di vario tipo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Attrezzature servizio marinaresco	- Verricelli, ancore, argani, catene, cavi, accessori e dispositivi per ormeggio, rimorchio e tonneggio; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Mezzi di sollevamento	- Gru, picchi di carico, carriponte ed altri mezzi di sollevamento; - Elevatori per munizionamento e materiali vari; - Rampe, ascensori, montacarichi, spiagge mobili; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.

Fattispecie	Tipologia
Impianti di governo nave	- Impianti di timoneria e relative sistemazioni ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Sistemazioni ed apparecchiature per rifornimento	- Impianti di vario tipo per rifornimento di fluidi, trasbordo personale e materiali; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti acqua dolce	- Impianti imbarco, sbarco, travaso, distribuzione acqua di lavanda (pompe, valvole, tubolature); - Impianti di produzione acqua lavanda e distillata (dissalatori ed evaporatori); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti acqua di mare	- Impianti ed apparecchiature varie per circuiti acqua mare (pompe, valvole, tubolature); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Elettrodomestici	- Elettrodomestici commerciali di vario tipo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti antinquinamento	- Impianti per il trattamento di acque nere e grigie, di rifiuti solidi e di emissioni gassose; - Impianti separazione acque oleose di sentina; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Accessori e dispositivi per impianti di scafo e allestimento	- Giunti compensatori, tubi flessibili, flange, valvole, strumentazioni e altri componenti similari; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Allestimento locali di bordo	- Mezzi, materiali e attrezzature di allestimento di locali di vita, di locali operativi e di locali di servizio (arredi e simili); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.

Fattispecie	Tipologia
Impianti elettrici ed apparecchiature elettriche varie	- Motori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Generatori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Gruppi di conversione statici e rotanti; - Centrali elettriche, quadri elettrici e relativi componenti, strumenti e accessori di vario tipo e potenza; - Batterie di accumulatori, gruppi di continuità, carica batterie, raddrizzatori, chopper, inverter, celle a combustibile; - Motori elettrici, riscaldatori elettrici, cucine, forni, lavanderie ed altri elettrodomestici; - Proiettori fissi e portatili, fanali, centralini, pavese elettrico, sagole luminose; - Cavi elettrici di vario tipo; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di automazione della piattaforma	- Impianti di automazione dell'impianto elettrico e dei servizi di scafo e sicurezza e relative apparecchiature; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti di propulsione turbogas e misti	- Apparati turbogas e misti e relativi sistemi di automazione e controllo; - Riduttori, linee d'asse ed eliche; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Impianti speciali ed impianti a vapore	- Impianti speciali di propulsione; - Eliche trasversali e thrusters; - Evaporatori e calderine; - Elettrocompressori aria d'avviamento e automazione; - Impianti di depurazione filtraggio; - Apparati motori a vapore, turbomacchinari e relativi accessori; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Riduttori, linee d'assi ed eliche	- Giunti riduttori, linee d'assi ed eliche di vario tipo e potenza; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Apparati di telecomunicazione	- Apparati radio nelle bande HF, VHF e UHF e relative antenne; - Impianti di centralizzazione interni ed esterni; - Centralini telefonici; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.

Fattispecie	Tipologia
Equipaggiamenti ed armamento leggero individuale e di reparto	- Pistole, mitragliatrici, fucili automatici/semiautomatici e a caricamento manuale, mitragliatrici leggere e relativo munizionamento; - Mitragliere da 20, 25, 40, 45 mm. e relativo munizionamento; - parti di rispetto repliche ed attrezzature relative; - Lanciagranate, lanciarazzi, missili controcarro, missili antiaerei, mortai, cannoni senza rinculo e relativo munizionamento; - Materiale esplosivo comprese bombe a mano; - Veicoli meccanizzati/corazzati (VCC, LVTP – 7, M106); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Materiali per la sorveglianza, (binocoli, visori notturni, camere termiche); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature subacquee (apparati di respirazione, di ricerca e investigazione, apparecchiature pressoresistenti, mute e accessori); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per aviolancio (paracadute per il personale e slitte per il materiale); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per lo sminamento terrestre (apparati di ricerca, attrezzature e mezzi di inutilizzazione); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.
Artiglieria e relativi apparati del tiro	- Impianti da 127 mm, 76 mm. e relativo munizionamento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Sistemi missilistici	- Sistemi missilistici superficie-superficie e superficie-aria e relativo munizionamento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Apparati radar/IFF	- Radar di navigazione; - Radar di scoperta navale ed aerea; - Interrogatori, trasponditori e decodificatori IFF; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.

Fattispecie	Tipologia
Sistemi antisom	- Apparati sonar attivi e passivi; - Telefoni subacquei; - Lanciasiluri per siluri pesanti e leggeri; - Impianti lanciabas e relativo munizionamento; - Cariche di controminamento, anti mezzi insidiosi e per segnalazione attrezzature di sminamento; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Sistemi di Comando e Controllo	- Ripetitori radar; - Consolle; - unità di elaborazione ed ausiliarie; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Apparati di guerra elettronica	- Apparati di intercettazione e disturbo/inganno radar e di telecomunicazione; - Impianti lanciarazzi per inganno e relativo munizionamento, - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative
Apparati dati nave	- Girobussole, solcometri, ecoscandagli, batitermografi, apparati di radionavigazione e satellitari, servoamplificatori e relativi accessori, quadretti di visualizzazione, sistemi TV a circuito chiuso; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.
Materiali del servizio fari e segnalamenti marittimi	- Apparati lampeggiatori gas acetilene; - Apparati lampeggiatori gas propano; - Boe per alti fondali; - Boe segnaletiche; - Bombole acetilene; - Carrelli elettrici; - Fanali segnalamento portuale; - Quadri distribuzione gas acetilene; - Quadri lampeggiatori elettronici; - Riduttrici di pressione per gas acetilene; - Scambiatori gas/lampade elettriche; - Torrette porta fanali; - Valvola solare dale n.

Fattispecie	**Tipologia**
Veicoli ruotati	- autovetture; - automotofurgoni; - motocarri; - camioncini promiscui; - autocampali; - autobus; - autocarri; - autocaravan; - autobotti; - autocisterne; - ambulanze; - autosoccorso; - autoantincendio; - autopompe; - autofornitori; - autofrigo; - autogru; - autoelevatori; - carrelli elevatori e trasportatori; - motospazzatrici; - pale meccaniche; - autocompressori; - carriole meccaniche; - centrali elettriche autocarrate; - cucine campali; - gruppi elettrogeni; - trattori; - rimorchi; - semirimorchi; - motocicli; - containers.
Vestiario	- Uniformi ed accessori; - Vestiario ordinario; - Calzature; - Materie prime per confezionare capi di vestiario (tessuti ed accessori); - Vestiario/equipaggiamento antinfortunistico individuale; - Vestiario da lavoro.

Fattispecie	Tipologia
Casermaggio	- Effetti letterecci (anche di uso ospedaliero); - Dotazioni di cucina; - Borse vario tipo; - Apparecchiature elettriche e relativi pezzi di rispetto; - Fotocopiatrici; - Pentolame di vario formato in alluminio; - Dotazioni di mensa (bicchieri, tazzoni, bocce di vetro, vassoi, etc.; - Lana bianca per materassi; - Nastri di carta per telescriventi; - Materiali consumabili (stracci, flanelle, etc.);
Sanitario	- Mezzi e materiali del servizio di sanità e relative dotazione e scorte.
Stabilimenti di lavoro, officine, laboratori	- Macchinari e componenti per officine meccaniche elettromeccaniche e laboratori (torni, piegatrici, rettificatrici, etc., strumenti per laboratori ottici, elettronici ed elettromeccanici); - Utensili, ferramenta, abrasivi, etc.; - Macchinari speciali per tipografia rilegatoria etc.; - Lamiere e profilati; - Legnami e materiali da costruzione; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.
Attrezzature didattiche, ricreative e sportive	- Materiali e attrezzature per istituti, scuole e Centri di addestramento; - Dotazioni e attrezzature per campi sportivi e palestre; - Attrezzature e materiali di carattere ricreativo; - Attrezzature e arredamenti per Circoli e Sale cinematografiche;
Servizio Meteo e Idrografia	- Impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per la meteorologia e idrografia; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.
Informatica e materiali per uffici	- Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione; - Macchine da scrivere e da calcolo meccaniche ed elettriche/elettroniche; - Sistemi di informatica; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE
AERONAUTICA

Fattispecie	Tipologia
Materiali per Aeromobili, Armamento Avionica	- Velivoli e relative parti di ricambio - Elicotteri e relative parti di ricambio - Parti specifiche motori a getto ed a elica - Materiali di supporto velivoli a terra - Simulatore e Rigs - Armamento terrestre e relative parti di ricambio - Munizionamento terrestre - Materiale per la difesa NBC - Materiale di sopravvivenza e visori notturni - Materiale per servizio impianti ed infrastrutture aeroportuali - Macchine da officina e relativi materiali - Attrezzi, utensili, strumenti di uso ricorrente - Materiale tecnico di uso generico
Materiali per sistemi di Comando e Controllo	- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le telecomunicazioni. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la radioassistenza. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'antintrusione. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per radar. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la meteorologia. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'elaborazione dati. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le sale operative.

Fattispecie	**Tipologia**
Materiali per Servizi di Supporto	- Autoambulanza - Autoblindo - Minibus - Autobus - Autocampagnola - Autofurgone e derivati - Autovettura - Autovettura blindata - Trattore stradale e/o aeroportuale - Veicolo antineve - Veicolo multiruolo - Autoarticolato - Autobotte - Autocarro - Autocompattatore - Autogru - Autotrasportatore - Bighe e carrelli - Motocicli e biciclette - Rimorchio - Carrello elevatore - Spazzatrice - Autoantincendi - Autorifornitore - Locomotore - Roulotte - Motori e parti di ricambio veicoli - Natanti e battelli pneumatici - Attrezzatura d'officina - Estintori ed agenti estinguenti - Equipaggiamenti protettivi individuali antincendio - Attrezzature e motopompe antincendio - Apparecchiature per lo sviluppo e la conservazione di film, bagni chimici e controllo qualità e materiali di consumo - Apparecchiature per stampe fotografiche - Apparecchiature per fotointerpretazione e materiali di consumo - Carbolubrificanti avio ed auto, ossigeno avio - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito carbolubrificanti avio ed auto - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito ossigeno avio - Strumentazione ed apparecchiature per controlli chimico-fisici e ambientali

Fattispecie	Tipologia
Materiali infrastrutturali	- Sistemi statici di continuità assoluta per esigenze demaniali e relative parti di ricambio - Sistema alimentazione elettrica di emergenza Radar D.A e relative parti di ricambio. - Impianti per voli notturni e relative parti di ricambio. - Gruppi elettrogeni di uso generale e relative parti di ricambio. - Elettroconvertitori e relative parti di ricambio. - Automezzi speciali demaniali e relative parti di ricambio. - Attrezzature specificatamente demaniali. - Componenti di impianti elettrici e di condizionamento d'aria.
Materiali di casermaggio	- Materiali e mobili per l'arredamento degli alloggi. - Materiali e mobili per l'arredamento degli Uffici. - Materiali e mobili per l'arredamento dei refettori. - Attrezzature per le mense e per le cucine. - Effetti letterecci. - Attrezzature e macchine per ufficio. - Detersivi.
Vestiario ed Equipaggiamento	- Borracce ed elmetti. - Copricapo e berretti. - Calzari, anfibi e scarpe. - Calze e calzettoni. - Camicie e canottiere. - Cappotti e impermeabili. - Cinture e cinturoni. - Distintivi di grado. - Fregi e guaine. - Divise ed uniformi. - Giacche, giacconi e giubbotti. - Grembiuli. - Guanti. - Maglioni. - Pantaloni. - Pantofole e pianelle da bagno. - Pugnali. - Sacchi addiaccio. - Sandali. - Sottocombinazioni da volo. - Slip e mutande. - Tessuti e foderami. - Tute sportive. - Zoccoli.
Materiale Sanitario	- Apparecchiature, strumenti, attrezzature ed accessori medici e chirurgici esuberanti e di vecchio tipo.

ELENCO MEZZI E MATERIALI DA ALIENARE
CARABINIERI

SETTORE TRASPORTI E MATERIALI

Fattispecie	Tipologia
Mezzi e materiali della Motorizzazione	- ambulanze; - autoblindo; - autobus; - autocarri; - autocisterne/autobotti; - autoidranti; - autosoccorso; - autovetture; - autovetture da ricognizione; - cingolati da neve; - derivati da autovetture commerciali; - furgoni; - motofurgoni; - motoslitte; - motospazzatrici; - motoveicoli/ciclomotori; - rimorchi; - veicoli protetti di derivazione commerciale; - veicoli trasporto cavalli; - veicoli multiruolo; - ricambi/attrezzature (relativi alle predette tipologie).
Materiale delle Trasmissioni	- elaboratori elettronici dipartimentali e relativi componenti ed accessori; - sistemi di lettura ottica; - sistemi per la memorizzazione automatica dei dati "STORAGETEK"; - centrali telefoniche analogiche; - concentratori telefonici; - cellulari ETACS; - telefoni varie tipologie; - radiotelefoni; - telescriventi; - radio HF e VHF; - radioveicolari; - ponti radio analogici;

Fattispecie	Tipologia
segue Materiale delle Trasmissioni	- multiplex analogici; - personal computers, server e relativi componenti ed accessori; - stampanti ad aghi e laser; - monitors; - scanners; - cavi di collegamento; - fax; - gruppi di continuità; - batterie di varia tipologia; - router/bridge; - tralicci; - antenne varie; - gruppi elettrogeni.
Armamento leggero	- mitragliatrici MG 42/59; - mitragliatrici Browning 12,7.
Materiali NBC	- maschere M59 complete di borse; - filtro per M59; - corredi complementari NBC.
Ulteriori materiali di Armamento ed Equip. Spec.	- elmetti metallici mod. 33; - matite Minolux.
Mezzi e materiali del Servizio Aereo	- elicotteri AB 205; - elicotteri AB 206B1; - elicotteri A109; - motori di elicotteri di vario tipo; - ricambi vari ed attrezzature.
Mezzi e materiali del Servizio Navale	- battelli pneumatici e fuoribordo; - motovedette; - motori marini per motovedette; - apparati di navigazione; - parti di ricambio per motovedette.

SETTORE COMMISSARIATO E SANITÀ

Fattispecie	Tipologia
Casermaggio	- arredi per posto letto e per ufficio; - materiali per servizi generali di caserma; - materiali per refettorio e da cucina; - materassi e guanciali.
Vestiario ed equipaggiamento	- coperte da campo; - accessori per uniforme; - sacchi e custodie; - materiali di attendamento; - materiali sci-alpinismo; - vestiario ordinario e calzature; - vestiario e calzature speciali; - serie lavoro; - materie prime per equipaggiamenti; - materie prime per confezionamento vestiario; - materie prime per riparazione calzature e vestiario; - borracce, reticelle per elmetto, occhiali, bidoni; - sacchi riparazione calzature e vestiario; - borse per denaro/borse varie; - materiali d'igiene; - teli mimetici.
Mezzi mobili campali	- cucine rotabili da campo; - accessori per cucine rotabili; - attrezzature varie da campo.
Materiali di Sanità	- antropometri; - apparecchiature radiologiche tradizionali; - apparecchi per diagnostica; - apparecchi per riabilitazione (aerosol,Marconi, radar, laser); - armadi vario tipo; - barelle per traumatizzati; - carrelli per medicazioni e per distribuzione vivande; - elettrocardiografi; - frigoriferi per vaccini e farmaci; - lampade scialitiche per ambulatorio; - lettini visita e letti ospedalieri; - otoscopi; - poltrone prelievi; - set per rianimazione; - riuniti odontoiatrici; - set per tracheotomia; - spirometri; - apparecchiature per sterilizzazione; - strumenti per il rilevamento dei riflessi acustici o visivi, - supporti a tre piedi per terapia parenterale.

02A01797

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 dicembre 2001.

Approvazione del protocollo tecnico attuativo degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II
DIREZIONE PER LA DIFESA DEL MARE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 349, recante legge quadro sulla aree protette;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la quale sono state trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualifica degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto l'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 tra il Ministero dell'ambiente e l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM ed in particolare gli articoli 7 e 8 che prevedono la realizzazione, nei comuni delle isole minori interessati da aree protette marine già istituite o in corso di istituzione, nonché da parchi nazionali con perimetrazione a mare, di un programma coordinato di interventi per la tutela e valorizzazione ambientale;

Visto il decreto direttoriale del Servizio difesa del mare del 29 dicembre 2000, registrato dell'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 7082 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 97, con il quale si è proceduto ad impegnare la somma di L. 10.000.000.000 sul cap. 7082 U.P.B. 1.2.1.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente E.F. 2000, per il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 7 del citato Accordo di programma;

Visto il decreto direttoriale del Servizio difesa del mare del 29 dicembre 2000, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 8170 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 98, con il quale si è proceduto ad impegnare la somma di L. 3.400.000.000 sul cap. 3957 U.P.B. 8.1.2.1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente E.F. 2000 per il finanziamento degli interventi e delle attività di cui all'art. 8 del citato Accordo di programma;

Visto il decreto protocollo n. 32/01 del 1º marzo 2001, con il quale sono rideterminati i compiti e l'organizzazione delle divisioni del Servizio difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)*, che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001, con il quale sono stati definiti gli obiettivi, le priorità e i programmi da attuare nel corso del 2001 e assegnate ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità le risorse umane, strumentali e necessarie a garantire l'adempimento dei compiti istituzionali definiti;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 65/01 del 3 maggio 2001, con il quale è stato nominato dirigente della divisione II «Aree marine protette e programmazione ambientale per la difesa del mare», il dott. Oliviero Montanaro;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 234/1 del 9 agosto 2001, con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni ed i limiti di spesa ai dirigenti del Servizio difesa del mare;

Considerato che nel suddetto decreto n. 234 del 9 agosto 2001 vengono indicati, tra i compiti assegnati alla divisione II, la gestione ed il monitoraggio della spesa e degli interventi relativi all'Accordo di programma ANCIM;

Ritenuto di dare attuazione agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e agli interventi di promozione delle aree marine protette mediante il protocollo tecnico previsto dagli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2, del predetto Accordo 22 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il protocollo tecnico previsto dagli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000, stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. All'onere previsto all'art. 12 del protocollo tecnico allegato al presente decreto, per il sostegno finanziario delle linee di intervento previste, si provvede con i fondi impegnati con il decreto direttoriale 29 dicembre 2000, registrato dell'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 7082 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gen-

naio 2001 al n. 97 e con decreto direttoriale 29 dicembre 2000, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio il 15 gennaio 2001 al n. 8170 e vistato dalla Corte dei conti il 25 gennaio 2001 al n. 98.

Roma, 31 dicembre 2001

Il direttore: MONTANARO

ALLEGATO

PROTOCOLLO TECNICO
Attuativa degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di programma 22 dicembre 2000 stipulato tra il Ministero dell'ambiente e l'ANCIM

Art. 1.

Finalità

1. Il presente protocollo tecnico, in attuazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo stipulato in data 22 dicembre 2000 con l'Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM, individua i criteri tecnici per la realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione ambientale, finalizzati alla promozione della sostenibilità dello sviluppo e della conservazione naturalistica legata alla salvaguardia dell'ambiente marino, anche mediante interventi di stimolo e supporto ad attività economiche ecosostenibili nei comuni delle isole minori sedi di aree marine protette già istituite o in corso di istituzione nei comuni delle isole minori interessate da Parchi nazionali con perimetrazione a mare, nonché i parametri tecnici per l'elaborazione dei relativi progetti, le modalità e le condizioni per l'attribuzione e l'erogazione del sostegno finanziario e le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 2.

Soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di sostegno finanziario

1. Possono presentare proposte per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni A e B di cui all'art. 3, i comuni delle isole minori sedi di aree protette marine già istituite o in corso di istituzione, nonché i comuni delle isole minori interessate da parchi nazionali con perimetrazione a mare, individuati dall'allegato A all'Accordo del 22 dicembre 2000, di cui all'art. 1.

Art. 3.

Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili proposte relative alle seguenti linee di intervento, nell'ambito delle rispettive azioni:

A. Azioni di tutela e valorizzazione ambientale (art. 7 Accordo di programma):

A.1. Interventi per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unità da diporto;

A.2. Interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle unità da diporto;

A.3. Interventi per la diffusione di impianti per la raccolta delle acque nere a bordo di particolari unità navali;

A.4. Interventi per la diffusione di motori fuoribordo a basso impatto ambientale;

A.5. Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attività di pescaturismo;

A.6. Interventi di restauro ambientale nei sistemi costieri in erosione;

B. Azione per la promozione delle aree marine protette (art. 8 Accordo di programma):

B.1. Interventi per la promozione e la comunicazione del sistema delle aree marine protette.

2. Le attività di comunicazione e promozione relative agli interventi di cui all'azione A costituiscono attuazione dell'art. 8 dell'Accordo di programma.

3. Ciascuno dei comuni di cui all'art. 2 può presentare, per la realizzazione di progetti concernenti le linee di cui al comma 1, fino ad un massimo di complessivo di quattro proposte.

4. Per ciascuna linea di intervento di cui al comma 1, non può essere presentata più di una proposta da parte di ciascun soggetto fatta eccezione per la linea di intervento A.6. per la quale possono essere presentate fino a due proposte, fermo restando il numero massimo previsto dal comma 3.

5. Il comune proponente garantisce che il sostegno finanziario richiesto ai sensi del presente protocollo tecnico è conforme alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

6. Le specifiche tecniche e le modalità di realizzazione di ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 1 sono riportate in apposite schede di dettaglio, allegate al presente protocollo tecnico.

7. Le proposte per la realizzazione di interventi, avanzate dai comuni delle isole minori sedi di aree protette marine istituite o interessate da Parchi nazionali con perimetrazione a mare, devono essere preventivamente assentite dai soggetti gestori.

Art. 4.

Presentazione delle proposte

1. I comuni di cui all'art. 2 che intendono realizzare gli interventi di cui all'art. 3 trasmettono in triplice copia la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto da lui debitamente delegato:

a) domanda e scheda riassuntiva dell'intervento redatte in conformità a quanto previsto dagli appositi schemi riportati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it);

b) proposta di intervento contenente:

I: relazione descrittiva dell'intervento, che illustra in particolare la fattibilità dello stesso e la sua idoneità a produrre effetti duraturi, i criteri qualitativi seguiti, le fasi di realizzazione con relativa tempestiva, il rispetto della normativa in materia ambientale e, ove necessario, le azioni di raccordo intraprese con i soggetti cui sono affidati i servizi portuali;

II: studio di fattibilità, firmato da un tecnico abilitato per soli interventi previsti dalle linee A.1., A.2. e A.6. di cui all'art. 3, comma 1;

III: piano finanziario con l'indicazione delle voci di costo previste e del piano di copertura finanziaria dell'intervento con specifica ed autonoma indicazione dei costi relativi all'elemento di comunicazione e promozione;

IV: dichiarazione di effettiva disponibilità dell'eventuale quota di spesa a carico del soggetto proponente o di altri soggetti cofinanziatori;

V: assenso dei soggetti gestore di cui all'art. 3, comma 7.

2. Ciascuna proposta può essere presentata per una sola delle linee di intervento previste all'art. 3, comma 1.

3. La proposta, con tutta la documentazione di cui al comma 2, deve pervenire, entro le ore 17 del novantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente protocollo tecnico, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mano in busta chiusa con l'indicazione «Protocollo tecnico in attuazione degli articoli 7 e 8 dell'accordo, 22 dicembre 2000, ANCIM» e l'indicazione del comune proponente, al seguente indirizzo: Associazione nazionale comuni isole minori - ANCIM (Ufficio del segretario nazionale), via Dei Prefetti, 46 - 00186 Roma.

Art. 5.

Condizioni di ricevibilità

1. Costituiscono condizioni di ricevibilità delle proposte:

il rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 4, comma 3;

il possesso delle condizioni soggettive previste all'art. 2.

2. La valutazione dei requisiti di ricevibilità di cui al comma 1, è effettuata dall'ANCIM, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo di programma.

3. L'ANCIM trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, entro sette giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 4, comma 3, le proposte pervenute, in busta chiusa, con l'indicazione di quelle dichiarate ricevibili.

Art. 6.

Valutazione delle proposte

1. La valutazione delle proposte dichiarate ricevibili è svolta da una commissione di valutazione tecnica appositamente nominata.

2. La valutazione di cui al comma 1 si conclude entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 7.

Criteri di valutazione

1. Nella valutazione degli interventi sono considerati criteri preferenziali:

a) entità delle risorse aggiuntive eventualmente messe a disposizione dal comune proponente, da altri enti pubblici (regioni, province, enti parco, ecc.), dall'Unione europea o da soggetti privati;

b) riproducibilità del progetto su altre isole;

c) fattibilità dell'intervento: qualità tecnico-scientifica, con particolare riguardo ad aspetti di innovazione tecnologica che garantiscano un elevato livello di tutela dell'ambiente e del territorio, qualità del piano finanziario, aspetti amministrativi connessi alla realizzazione;

d) complementarietà con altre iniziative avviate o pianificate dal proponente volta al raggiungimento di un più elevato grado di sostenibilità dell'intervento;

e) realizzazione di servizi o strutture capaci di attivare nuova occupazione;

f) capacità di raccordo e sinergia tra il maggior numero di comuni dello stesso territorio insulare in caso di intervento relativo alla stessa area protetta marina già istituita o in corso di istituzione e allo stesso parco nazionale con perimetrazione a mare;

2. Ulteriori eventuali criteri preferenziali, relativi a ciascuna linea di intervento, sono riportati nelle schede di dettaglio, allegate al presente protocollo tecnico.

Art. 8.

Determinazione delle proposte ammissibili a sostegno finanziario

1. La commissione di valutazione di cui all'art. 6 attribuisce a ciascuna proposta un punteggio di merito e formula le graduatorie degli interventi ritenuti idonei per ciascuna delle linee di intervento di cui alle azioni A e B dell'art. 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, sulla base delle graduatorie formulate dalla commissione di valutazione, individua gli interventi ammessi al sostegno finanziario con apposito provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Per le linee di intervento di cui all'azione A, il sostegno finanziario è concesso, sulla base di quanto previsto dal comma 1 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, con le seguenti modalità:

a) è ammessa a sostegno finanziario, per ciascuna area marina protetta istituita o in corso di istituzione, nonché per ciascun parco nazionale con perimetrazione a mare di cui all'allegato *A*, la proposta che ha conseguito la migliore posizione complessiva nelle graduatorie relative alle linee di intervento previste nell'azione A;

b) successivamente, sono ammessi a sostegno finanziario le proposte meglio classificate di ciascuna graduatoria, in ordine decrescente.

4. Per la tipologia di interventi B.l sono ammesse a finanziamento le migliori proposte secondo le modalità indicate nella relativa scheda tecnica, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 9.

Costi ammissibili

1. Le risorse finanziarie attribuite a ciascuna proposta non possono eccedere la percentuale del costo effettivo dell'intervento, indicata nelle schede tecniche relative a ciascuna linea di intervento di cui all'art. 3, comma 1.

2. Sono imputabili alle risorse finanziarie attribuite a ciascuna proposta esclusivamente le spese sostenute successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente protocollo tecnico.

Art. 10.

Realizzazione degli interventi

1. La realizzazione degli interventi ammessi a sostegno finanziario deve essere avviata entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, dandone contestuale informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare.

2. Gli interventi di cui alle linee A.l, A.2 e A.6 dell'art. 3, devono essere ultimati entro venti mesi dalla informazione di avvio di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui alle linee A.3, A.4, A.5 e B.l dell'art. 3, devono essere ultimati entro dodici mesi dalla informazione di avvio di cui al comma 1.

4. Entro i trenta giorni successivi alla data di ultimazione degli interventi, i soggetti di cui all'art. 2 inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, una relazione tecnica conclusiva.

Art. 11.

Modalità di finanziamento

1. Il sostegno finanziario concesso è erogato:

a) nella misura del 20% entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento di cui all'art. 8, comma 2;

b) nella misura del 40% a seguito della informazione di avvio della realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 1;

c) l'ultima quota, pari al restante 40%, a seguito dell'approvazione della relazione di cui all'art. 10, comma 4.

Art. 12.

Utilizzo di ulteriori risorse disponibili

1. Le eventuali risorse finanziarie relative ai minori costi per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno finanziario rispetto ai costi previsti nelle relative domande, sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi risultati idonei nelle graduatorie di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 13.

Monitoraggio, modifiche e revoca del sostegno finanziario

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, può in ogni momento procedere a verifiche sull'esecuzione degli interventi e all'accertamento della loro conformità agli interventi ammessi al sostegno finanziario.

2. Nel caso in cui sia accertata la non conformità degli interventi in corso di realizzazione rispetto a quelli ammessi a sostegno finanziario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, può procedere alla revoca del sostegno finanziario concesso.

3. L'accertata difformità dell'intervento realizzato con quello ammesso a sostegno finanziario può determinare la revoca del medesimo, con obbligo di restituzione di quanto sino a quel momento erogato.

Art. 14.

Risorse finanziarie

1. In attuazione dell'Accordo di programma, 22 dicembre 2000, è attribuito:

a) l'importo complessivo di L. 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99), ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, per il sostegno finanziario delle linee di intervento previste dall'azione A;

b) l'importo complessivo di L. 3.400.000.000 (€ 1.755.953,46), ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di programma, per il sostegno finanziario della linea di intervento prevista dall'azione B e per le attività di comunicazione e promozione relative agli interventi dell'azione A di cui all'art. 3, comma 2.

Allegato *A*: elenco comuni isole minori sedi di aree protette marine istituite o in corso di istituzione, nonché di parchi nazionali con perimetrazione a mare (allegato 1 dell'Accordo di programma Ministero dell'ambiente - ANCIM del 22 dicembre 2000).

Allegato *B*: schede tecniche linee di intervento

ALLEGATO *A*

Elenco comuni isole minori sedi di aree protette marine istituite o in corso di istituzione, nonché di parchi nazionali con perimetrazione a mare (allegato 1 dell'accordo di programma Ministero dell'ambiente - ANCIM del 22 dicembre 2000).

Isole	Comuni	Area protetta
Isola di Ustica	Ustica	Area marina protetta
Isole Egadi (Marettimo, Levanzo, Favignana, Formica, Maraone)	Favignana	Area marina protetta
Isole Tremiti (Caprara, Pianosa, S. Nicola, S. Domino e Cretaccio)	Isole Tremiti	Area marina protetta
Isole di Ventotene e S. Stefano	Ventotene	Area marina protetta
Arcipelago della Maddalena (La Maddalena, Budelli Caprera, Spargi, S. Maria, S. Stefano e Razzoli)	La Maddalena	Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena
Isola dell'Asinara	Porto Torres (1)	Parco nazionale dell'Asinara
Isole dell'Arcipelago toscano (Elba, Capraia, Pianosa, Gorgona, Giannutri, Montecristo e Giglio)	Capraia, Campo nell'Elba, Capoliveri, Isola del Giglio, Marciana Marina, Marciana, Portoferraio, Pianosa, Rio Marina, Rio nell'Elba	Parco nazionale dell'Arcipelago toscano
Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa)	Lampedusa	Area marina protetta di prossima istituzione
Arcipelago delle Isole Eolie (Lipari, Stromboli, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi e Panarea)	Lipari, Leni, Malfa, Santa Marina Salina	Area marina protetta di prossima istituzione
Isola di Capri	Capri, Anacapri	Area marina protetta di prossima istituzione
Isole di Ischia, Vivara, Procida	Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Barano, Ischia Porto, Serrara Fontana, Forio	Area marina protetta di prossima istituzione

(1) Per il solo territorio insulare.

ALLEGATO *B*

A. AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

A. 1. Interventi per la raccolta nei porti «negli approdi turistici dei rifiuti prodotti sulle unità da diporto.

Soggetto proponente: comuni ricadenti nelle isole minori interessate da aree marine protette istituite o in corso di istituzione e da parchi nazionali aventi perimetrazione a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) sistemi per la gestione della raccolta di acque nere prodotte dalle unità da diporto comprensivo di impianti e attrezzature (centrale di aspirazione per il prelievo direttamente a bordo e serbatoio di accumulo temporaneo), per l'avvio al trattamento finale;

II) sistemi per la gestione della raccolta delle acque di sentina comprensivo di impianti e attrezzature (centrale di aspirazione per il prelievo diretto dalla sentina delle unità da diporto e serbatoio di accumulo temporaneo), per l'avvio al trattamento finale;

III) sistemi per la gestione della raccolta degli oli usati e delle batterie esauste al piombo impiegati nella manutenzione delle unità da diporto, a seguito di apposito accordo di collaborazione con i consorzi di settore. Il servizio dovrà riguardare gestione, manutenzione e controllo del funzionamento delle strutture, fornite a titolo gratuito dai suddetti consorzi, che provvederanno allo smaltimento finale;

IV) sistemi per la gestione della raccolta dei rifiuti liquidi derivanti da piccoli lavori di manutenzione, di carattere urgente, eseguiti sui natanti in specifiche aree attrezzate.

V) campagne a livello locale per la promozione delle finalità e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione dell'iniziativa all'utenza.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 120.000.000.

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 400.000.000.

Condizioni:

le tipologie di intervento di cui sopra possono essere ammesse al sostegno finanziario esclusivamente se realizzate nei porti e negli approdi turistici situati all'interno del territorio comunale del soggetto proponente;

ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di almeno una o più delle tipologie di intervento I, II, III e IV e la realizzazione delle relative campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento V);

il costo finanziabile delle suddette campagne di promozione e comunicazione non potrà eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile.

Criteri preferenziali: sarà attribuita priorità ai progetti che prevedano la realizzazione del pacchetto integrato delle tipologie d'intervento I, II, III e IV, e, subordinatamente, ai progetti che prevedano la realizzazione delle diverse tipologie d'intervento per ordine crescente di tipologia.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it).

A. 2. Interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione dei rifiuti liquidi prodotti dalle unità da diporto.

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) realizzazione di sistemi di depurazione per il trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unità da diporto;

II) integrazione di sistemi di depurazione esistenti per il trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unità da diporto;

III) realizzazione di collettori per l'avviamento ad usi irrigui delle acque depurate provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi organici e di sentina prodotti sulle unità da diporto.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 700.000.000

Condizioni: il sostegno finanziario è concesso per una quota non superiore al 70% del costo effettivo dell'intervento.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di almeno una o più delle tipologie di intervento I, II e III.

I sistemi di depurazione dovranno:

essere collocati negli ambiti portuali serviti o nella maggiore prossimità possibile;

essere dimensionati in base alla ricettività dei porti serviti;

non prevedere scarichi a mare.

Criteri preferenziali: in sede di valutazione sarà attribuita priorità ai progetti che prevedano la realizzazione del pacchetto integrato delle tipologie d'intervento I, II e III, e, subordinatamente, ai progetti che prevedano la realizzazione delle diverse tipologie d'intervento per ordine crescente di tipologia.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it).

A. 3. Interventi per la diffusione di impianti per la raccolta delle acque nere a bordo di particolari unità navali.

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi — finalizzati all'installazione, a bordo delle unità da diporto dotate di impianti igienici, di casse (holding tanks) per la raccolta e il conferimento delle acque nere — destinati ai residenti nei comuni proponenti e alle imprese aventi, alla data di comunicazione del presente atto, sede legale nei medesimi comuni che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving;

II) campagne a livello locale per la promozione delle finalità e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui al precedente punto.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 100.000.000.

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 300.000.000.

Condizioni:

ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di entrambe le tipologie di intervento I e II;

il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potrà eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile;

l'entità e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

Criteri di erogazione dei contributi:

per i residenti nei comuni proponenti il contributo potrà coprire l'intero importo delle spese di acquisto degli holding tanks;

per le imprese aventi sede legale nei medesimi comuni proponenti, che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving, il contributo potrà coprire fino al 75% delle spese di acquisto degli holding tanks.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it).

A. 4. Interventi per la diffusione di motori fuoribordo a basso impatto ambientale

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi — per l'acquisto di motori fuoribordo a basso impatto ambientale in sostituzione di motori a 2 tempi — destinati ai residenti nei comuni proponenti e alle imprese aventi, alla data di comunicazione del presente atto, sede legale nei medesimi comuni che prestano servizi di noleggio barche, charter, trasporto collettivo o diving; conferimento, smaltimento e rottamazione dei motori a 2 tempi sostituiti;

II) campagne a livello locale per la promozione delle finalità e degli obiettivi degli interventi per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui al precedente punto.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: 100.000.000.

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: 300.000.000.

Condizioni:

ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere la realizzazione entrambe le tipologie di intervento I e II;

il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potrà eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile;

l'entità e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

Criteri per l'erogazione dei contributi:

i beneficiari saranno ammessi al sostegno finanziario sulla base della data di presentazione della domanda;

il contributo sarà concesso per una quota percentuale del costo effettivo dell'intervento sulla base dell'anno di immatricolazione e della potenza CV del motore a 2 tempi sostituito, secondo lo schema seguente:

Potenza CV	Contributo % del costo dell'intervento	Contributo % del costo dell'intervento
	Motori immatricolati fino al 31/12/1995	Motori immatricolati dal 1°/1/1996
4-10	70%	50%
11-25	50%	40%
26-50	25%	15%

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it).

A.5. Interventi per la riduzione dello sforzo di pesca attraverso l'attività di pescaturismo.

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) programmi per la concessione da parte dei soggetti proponenti di incentivi per l'adeguamento delle imbarcazioni da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, destinati alle imprese di pesca, anche individuali, residenti nei comuni proponenti alla data di comunicazione del presente atto, e alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei comuni proponenti alla data di comunicazione del presente atto;

II) interventi per l'adeguamento di strutture recettive a terra a supporto delle attività di pescaturismo;

III) campagne a livello locale per la promozione delle finalità e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione ai beneficiari delle iniziative di cui ai precedenti punti.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000.

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 400.000.000.

Condizioni:

ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere almeno la realizzazione delle tipologie di intervento I e III;

il costo finanziabile della tipologia d'intervento II non potrà eccedere il 20% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile;

il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento III) non potrà eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile;

i programmi di cui alla tipologia d'intervento I dovranno prevedere:

programmi per l'organizzazione delle attività amministrative funzionali all'attività di pescaturismo;

corsi di aggiornamento e orientamento dei pescatori per lo svolgimento delle attività di pescaturismo;

predisposizione di piani d'impresa per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;

l'entità e le condizioni per accordare gli incentivi alle imprese dovranno essere conformi alla normativa comunitaria in materia.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it)

A. 6. Interventi di restauro ambientale nei sistemi costieri in erosione

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario:

I) progettazione e realizzazione, in ambienti costieri in erosione nelle isole minori, di interventi di ingegneria naturalistica per il consolidamento di versanti e/o per la protezione di sistemi dunali;

II) campagne a livello locale per la promozione delle finalità e degli obiettivi degli interventi e per la comunicazione all'utenza delle iniziative di cui ai precedenti punti.

Proposta minima di sostegno finanziario per progetto: L. 150.000.000.

Proposta massima di sostegno finanziario per progetto: L. 300.000.000.

Condizioni:

ai fini dell'ammissibilità al sostegno finanziario, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di entrambe le tipologie di intervento I e II.

il costo finanziabile delle campagne di promozione e comunicazione (tipologia d'intervento II) non potrà eccedere il 10% del finanziamento complessivo richiesto per il singolo progetto, nell'ambito del sostegno finanziario massimo comunque concedibile.

Criteri preferenziali:

sarà attribuita priorità, in sede di valutazione, ai progetti previsti nelle zone costiere sottoposte al maggiore grado di tutela (zone A, e subordinatamente, zone B) compatibilmente con le disposizioni del relativo decreto istitutivo dell'area marina protetta.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it)

B. AZIONE PER LA PROMOZIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE.

B. 1. Interventi per la promozione e la comunicazione del sistema delle aree marine protette.

Soggetto proponente: comuni delle isole minori ricadenti nelle aree marine protette istituite e in corso di istituzione e nei parchi nazionali, aventi perimetrazioni a mare.

Tipologia di interventi ammissibili al sostegno finanziario: programmi coordinati, anche a livello nazionale, finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilità ambientale nel sistema marino-costiero delle isole minori e alla promozione delle attività socio-economiche sostenibili direttamente connesse alla presenza di aree marine protette anche mirate alla destagionalizzazione delle presenze turistiche.

Finanziamento minimo per soggetto proponente: L. 100.000.000.

Finanziamento massimo per soggetto proponente: L. 200.000.000.

Ulteriori informazioni sul contenuto tecnico-operativo delle presenti tipologie d'intervento saranno reperibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (www.minambiente.it).

02A01796

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2002.

Pronuncia di compatibilità ambientale DEC/VIA/6921 del 23 gennaio 2002, concernente il progetto relativo ai lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 della autostrada Salerno-Reggio Calabria - tratto compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabra incluso) da realizzarsi nei comuni di Gioia Tauro, Palmi, Seminara e Bagnara Calabra, presentato dall'ANAS - Ente nazionale per le strade, ufficio speciale infrastrutture.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377»;

Visto l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 1989, costitutivo della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta commissione; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2001 per il rinnovo della composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

Vista la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dei lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 393+500 ed il km 411+400 dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Gioia Tauro, Palmi, Seminara e Bagnara Calabra (Reggio Calabria), presentata dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, in data 12 aprile 2001;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, in data 16 ottobre e 7 novembre 2001;

Visto che la regione Calabria, pur sollecitata, non ha espresso il proprio parere sul progetto;

Vista la nota n. ST/407/24806/2001 del Ministero per i beni e le attività culturali del 12 dicembre 2001, pervenuta in data 13 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole;

Visto il parere n. 446 formulato, in data 8 novembre 2001, dalla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture;

Considerato che in detto parere la commissione ha preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante l'ammodernamento e l'adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 del tratto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 393+500 ed il km 411+400;

Considerato che:

Aspetti programmatici:

per quanto riguarda gli strumenti di programmazione territoriale ed economica, sono stati considerati il Piano di sviluppo del Mezzogiorno (PSM), il Piano operativo nazionale (PON) il Piano operativo regionale della Calabria (POR Calabria), i PRG dei singoli comuni interessati. Pur non essendo approvato, si è tenuto conto anche dei risultati degli studi per il Piano territoriale della Calabria (PTR) effettuati dalle Università di Reggio Calabria e Cosenza;

per quanto riguarda, invece, la programmazione settoriale, gli strumenti presi in considerazione sono stati il Piano generale dei trasporti (PGT) ed il Piano regionale dei trasporti della Calabria (PRT Calabria). Per quanto riguarda la programmazione urbanistica generale dei comuni interessati solo Gioia Tauro ha un PRG approvato che prevede la conferma della struttura viaria principale con la razionalizzazione delle connessioni con la rete secondaria.

In generale il progetto di adeguamento e ammodernamento dell'autostrada A3, nel tratto esaminato, interessa il territorio dei seguenti comuni: lotto 1°, dal km 393+500 al km 400+900 Gioia Tauro-Palmi; lotto 2°, dal km 400+900 al km 404+000 Palmi-Seminara; lotto 3°, dal km 404+000 al km 409+200 Seminara-Bagnara; lotto 4°, dal km 409+200 al km 411+400 Bagnara. Il mosaico degli strumenti urbanistici vigenti nei comuni interessati evidenzia che lo sviluppo del tracciato autostradale interessa aree di rispetto autostradale, per quanto riguarda la parte di tracciato in sede, o con destinazione d'uso urbanistica a «zona agricola» per quanto riguarda i tratti in variante. Solo un tratto autostradale di 150 mt interessa una piccola porzione nel territorio di Bagnara classificata come sottozona urbanistica «DS Aree di parcheggio supportate da attrezzature ricettive».

I piani, infatti, assumono sempre come vincolo la fascia di rispetto autostradale, della profondità di 60 m, intorno all'asse attuale; i tratti con previsione di «adeguamento in sede», mantenendosi all'interno di tale fascia, non costituiscono, perciò, interferenze con le destinazioni d'uso urbanistiche.

Solo il tratto compreso tra lo svincolo di Palmi e la fine del viadotto Scuola agraria interessa aree urbanizzate ma le opere rientrano comunque all'interno della fascia di rispetto autostradale;

il tratto autostradale tra il km 393+500 ed il km 394+200 corre parallelo e confinante ad un'area non ancora sottoposta a vincolo archeologico, ma di cui la Soprintendenza archeologica della Calabria ne ha definito la perimetrazione. La zona di Piano della Corona viene considerata, da un punto di vista archeologico, potenzialmente fertile e che su quest'area sono state prescritte dalla Soprintendenza archeologica - Ufficio vincoli indagini geomagnetiche e saggi di scavo prima dell'inizio dei lavori. La restante parte del tracciato non interessa zone vincolate se si esclude la valle del T. Petrace sottoposta al vincolo ai sensi del decreto-legge n. 490/1999, art. 26 «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali». L'intero territorio è vincolato ai sensi della legge n. 3267/1923 (Vincolo idrogeologico). La regione Calabria non ha ancora predisposto il Piano straordinario per la prevenzione del rischio idrogeologico ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito in legge il 3 agosto 1998, n. 267;

il tracciato interessa, altresì, ampie aree che nel Piano territoriale di coordinamento con valenza paesistica (P.T.C.R.) non ancora adottato dalla regione Calabria, classificate come «Zone costiere di pregio ambientale» e «Zone agricole caratterizzate da colture tradizionali pregiate»;

le attività per la redazione del Piano territoriale di coordinamento regionale con valenza paesistica (P.T.C.R.) sono state avviate nel 1983 ma, nonostante una serie di pareri favorevoli da parte delle competenti commissioni, la giunta regionale non ha ancora proceduto alla sua adozione;

il tracciato attraversa 4 comuni e precisamente Gioia Tauro, Palmi, Seminara e Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria. In tutti i comuni attraversati, sia per i tratti in semplice allargamento, sia per i tratti in variante, è stata verificata la compatibilità con le destinazioni d'uso stabilite dai vigenti strumenti di pianificazione urbana. Dallo studio di impatto ambientale risulta che la maggior parte delle aree attraversate sono classificate come «zone di rispetto autostradale» o «zone agricole». Nel territorio di Palmi lo svincolo ed il viadotto Scuola agraria insistono in un'area urbanizzata ma le opere si mantengono sempre all'interno dell'area di rispetto autostradale e che un tratto di 150 mt nel territorio di Bagnara Calabra interessa una sottozona «DS Aree di parcheggio supportate da attrezzature ricettive»;

Aspetti progettuali:

la ridefinizione planoaltimetrica del tracciato prevede l'adozione della sezione tipo 1/A delle norme C.N.R./80 che ha una velocità di progetto pari a 110-140 km/h e una piattaforma di complessivi 25 m così composti:

due corsie per senso di marcia da 3,75 m;

una banchina pavimentata (corsia di emergenza) da 3 m;

spartitraffico da 4 m.

Il progetto propone, quindi, standards geometrici di tracciamento più elevati rispetto all'esistente e, in alcuni casi, elimina radicalmente le situazioni di rischio mediante l'introduzione di varianti che prevedono l'abbandono dell'attuale tracciato;

il tratto in esame si sviluppa dal km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) al km 411+400 (svincolo di Bagnara compreso) dell'autostrada esistente, per una lunghezza di 17,9 chilometri. Il progetto della nuova infrastruttura si sviluppa complessivamente per circa il 60% in variante e per il restante 40% in sede. Il tracciato attuale fra le progressive 393+500 e 400+900 (lotto 1) non presenta un andamento particolarmente sinuoso e i raggi planimetrici sono, per la maggior parte, superiori ai 700 m. In questo tratto il progetto prevede l'adeguamento o la realizzazione *ex novo* di sei viadotti (Petrace, Pantano, Cropo, La Pignara, Granatore e quello relativo allo svincolo di Palmi) e di due gallerie (San Filippo e Cropo).

Superato lo svincolo di Palmi, con il viadotto Scuola agraria ha inizio il lotto 2. In un primo tratto, prevalentemente in rilevato, il tracciato si sviluppa in rettilineo dal km 400+900 fino al km 401+450. Al km 401+150 circa è presente un sovrappasso sulla ferrovia Calabro Lucana. Proseguendo verso sud, al km 401+450, si incontra una prima curva a sinistra della lunghezza di circa 200 metri. In questo tratto la sede autostradale corre sempre in rilievo con un'altezza massima di 4-5 metri, mentre alcune stradine locali la sottopassano tramite alcuni tombini scatolari. Al km 401+800 circa una seconda curva a sinistra (R 500 metri), lunga circa 600 metri, conduce all'imbocco della galleria a doppia canna, S. Lucia (km 402+550). La galleria, di lunghezza L = 400 metri, si trova in corrispondenza di una pericolosa curva a destra, di raggio pari a circa 400 metri, che costituisce, dal punto di vista della sicurezza stradale, un punto particolarmente critico della sede esistente. Alla fine della galleria (km 402+950 circa) inizia un rettilineo della lunghezza di circa 900 metri. Il lotto 2 termina al km 404+000, in un tratto caratterizzato da una serie di curve con raggi compresi fra 400 metri e 1200 metri. In questo tratto si prevede l'allargamento della sede in corrispondenza del viadotto Scuola agraria e del sovrappasso ferroviario e la realizzazione, *ex novo*, della galleria S. Lucia per aumentare il raggio di curvatura ed eliminare la citata criticità. Il tracciato prosegue, con il lotto 3, in trincea fino al km 405+460, in corrispondenza del sovrappasso della strada comunale tra Seminara e la s.s. n. 18, per poi incontrare il viadotto Rio Magna (L = 134 m). In questo tratto si presenta una curva con raggio planimetrico pari a 360 metri. Dopo il viadotto Rio Magna, il tracciato attuale presenta una curva e contro curva, ambedue di raggio pari a 310 metri per uno sviluppo di 1500 metri in cui è situato il viadotto Giambarelli (L = 169 m). In uscita dalla «S» si imbocca la galleria Paparone (L = 310 m). Il tratto finale del lotto 3 si sviluppa per 1400 metri e comprende lo svincolo di S. Elia-Melicuccà. In questo tratto il tracciato di progetto si articola quasi completamente fuori sede comportando la realizzazione, *ex novo*, di un viadotto (Seminara) e di una galleria (Barritteri). Infine, il lotto 4 inizia al km 409+200 e termina 500 metri prima dello svincolo di Bagnara Calabra al km 411+400. Tale tratta presenta, dal punto di vista planimetrico, una successione di 4 curve e contro curve con raggi compresi fra 900 metri e 350 metri. Le opere esistenti sono di modesto rilievo e sono limitate a due cavalcavia e varie opere idrauliche. Il tracciato di progetto, che si sviluppa quasi totalmente in variante, prevede la realizzazione di tre nuovi viadotti (Parisio, Quartararo, Cerchiello), e di due nuove gallerie (Quartararo e Fontanelle), nonché la realizzazione della parte iniziale della galleria prevista dal successivo lotto. I viadotti presenti nel progetto fra il km 393+500 e il km 400+900 (lotto 1) sono sei, sia sulla carreggiata Sud (SA-RC) che sulla carreggiata Nord (RC-SA). Tutti i viadotti esistenti saranno demoliti e ricostruiti sia per ragioni geometriche di tracciato sia per le cattive condizioni delle strutture esistenti. Il viadotto «Scuola agraria» è l'opera di attraversamento maggiore del lotto 2. Esso è ubicato al km 401+000 circa del tracciato esistente. Un esame accurato delle condizioni statiche dell'opera e della situazione locale, nonché una serie di misure sclerometriche effettuate sulla struttura, hanno indotto a proporre la ricostruzione totale del viadotto. L'opera di attraversamento principale del lotto 3 è il viadotto Seminara. Quest'opera si articola su due carreggiate di lunghezza 400 metri circa. I viadotti presenti nel tratto fra i km 409+200 e 411+400 (lotto 4) sono in numero totale di tre per la carreggiata Sud, il «Parisio», il «Quartararo» ed il «Cerchiello»; lungo la carreggiata Nord sono previsti il viadotto «Parisio», il viadotto «Quartararo», gli altri sono viadotti minori ad una luce. Per quanto riguarda le gallerie nel tratto fra i km 393+500 e 400+900 (lotto 1) è stata prevista la realizzazione di due nuove gallerie. Lo sviluppo totale delle gallerie è di 2.725 metri dei quali 1.315 metri in carreggiata Nord e 1.410 metri in carreggiata Sud. La galleria naturale San Filippo ha una lunghezza totale media di 1.060 metri ed un diametro dello scavo di circa 14,5 metri. Le coperture sono variabili da 35 metri a 65 metri, mentre gli imbocchi delle gallerie sono posizionati in modo da disporre di una copertura non inferiore a 8 metri. La galleria artificiale Cropo ha una lunghezza di 320 metri. L'area interessata dalla costruzione sarà sbancata per una profondità di circa 16 metri. La pendenza dello scavo provvisorio è di 1/2 con banche di 2 m ogni 8 metri di altezza scavo. Dalla profondità di 16 m dal piano campagna fino al piano di imposta della galleria lo scavo sarà verticale e protetto da una paratia di pali Ø1200.

La galleria S. Lucia con la sua lunghezza di 1.000 metri rappresenta il 40% dello sviluppo del lotto 2 (km 400+900 - km 404+000). La galleria si sviluppa totalmente in curva con raggio di 1.000 m. La distanza tra gli assi delle due carreggiate è di m 13,80: con l'avvicinamento alla galleria naturale l'interasse tra le carreggiate aumenta, raggiungendo m 33,60 all'imbocco Nord per ridursi a m 25,60 all'imbocco Sud. La distanza minima tra i due rivestimenti è pari a m 19,00.

Nel lotto 3 si realizzerà la galleria naturale Barritteri che si estende in due canne parallele di lunghezza scavata complessiva 4.494 m di cui 2.281 metri lungo l'asse Sud e 2.213 metri lungo l'asse Nord. L'interasse tra le due canne, costante sull'intera lunghezza, è pari a 30 metri, misurato tra gli assi verticali delle gallerie. È prevista l'esecuzione di una tratta a cielo aperto tra le progressive 2+977 e 3+043 sull'asse Sud e 2+974 e 3+038 sull'asse Nord. La galleria risulta perciò divisa a sua volta in un «Tronco Nord» ed in un «Tronco Sud». Le opere di sostegno provvisorio previste per gli imbocchi della galleria Barritteri sono costituite da paratie pluriancorate e da muri in c.a. Le paratie saranno in micropali (tipo «berlinese») all'imbocco nord ed in corrispondenza dell'attacco intermedio, mentre in corrispondenza dell'imbocco sud è prevista una paratia in pali di grande diametro. Durante l'iter istruttorio è stata avanzata una soluzione progettuale che salvasse, in corrispondenza dell'attacco intermedio, una piccola ma interessante area boscata. Infine, nel progetto del tratto finale, fra le progressive 409+200 e 411+400 (lotto 4), è prevista la realizzazione di una galleria naturale e di una galleria artificiale, nonché il tratto iniziale della galleria prevista dal lotto successivo. La galleria naturale, denominata Fontanelle, ha uno sviluppo complessivo delle due canne pari a 1.539 metri, di cui 250 sono costituiti dai tratti di imbocco in galleria artificiale. La galleria artificiale, denominata Quartararo, ha uno sviluppo complessivo per le due canne di 418 m. Per i tratti in artificiale si è sempre cercato di contenere gli scavi di sbancamento con opere provvisionali. Nelle integrazioni presentate sono stati ubicati, su cartografia in scala 1:10.000, i siti dei cantieri e ne è stata indicata l'estensione ed è stata prodotta documentazione fotografica.

Per ognuno dei siti considerati è stata fatta una scheda ed è stata indicata la viabilità di servizio per raggiungere le zone di lavorazione, le aree di discariche e le cave da utilizzare per l'approvvigionamento di inerti. Sono state individuate e scelte, lungo il nuovo tracciato, tredici aree di cantiere in funzione delle tipologie di lavoro, di cui sei sono cantieri principali mentre otto sono cantieri secondari. Le funzioni che svolgeranno i cantieri principali sono essenzialmente legate sia ai servizi di base (direzione, lavorazioni particolari, stoccaggio e magazzini, parcheggio, personale, laboratori) sia agli impianti di produzione (impianti di betonaggio e di lavorazione del ferro). I cantieri secondari, invece, svolgeranno una funzione di servizio e di supporto per lavorazioni particolari quali ad esempio quelle per la realizzazione delle gallerie e dei viadotti. A seguito della dislocazione dei cantieri e dell'individuazione dei siti di cava e di discarica, è stata individuata la viabilità di cantiere con l'obiettivo di utilizzare la rete stradale esistente. Non potendo individuare in questa sede una scelta univoca circa la realizzazione dell'intero tronco 3°, tratto 3°, sono stati studiati due scenari possibili. Il primo, prevede la realizzazione contemporanea di tutti e quattro i lotti afferenti al tronco 3° tratto 3° e di conseguenza l'individuazione di tutti i parametri relativi alla cantierizzazione (siti di cava, discariche, cantieri principali e secondari, viabilità principale e secondaria). Il secondo, prevede invece la realizzazione in due fasi dell'intero tronco 3° tratto 3° e precisamente sono stati accorpati i lotti 1° e 2° ed i lotti 3° e 4°. Per la realizzazione dei lavori in progetto nel lotto 1 sono state previste, oltre al cantiere principale, cinque aree di servizio secondarie; il cantiere principale «Cropo» sarà ubicato nel medesimo sito già utilizzato come campo-cantiere all'epoca della costruzione dell'autostrada. Avrà un'estensione di circa 10000 mq e ospiterà i principali impianti di lavorazione nonché l'area attrezzata per la residenza degli addetti, per gli uffici, per le mense. Le aree di servizio secondarie sono ubicate in prossimità degli imbocchi, nord e sud, delle due nuove gallerie da realizzare ed in prossimità del Fiume Petrace. Sono tutte raggiungibili tramite viabilità locale, da adeguare, tranne il caso relativo all'area di servizio posta all'imbocco sud della nuova Galleria San Filippo, sul lato della carreggiata sud: in questo caso sarà necessario realizzare un tratto di viabilità di servizio che collegherà l'area di servizio dell'imbocco sud, l'area di sottoviadotto del Granatore con la viabilità locale prossima allo Svincolo di Palmi. Da segnalare, inoltre, l'occupazione temporanea delle aree di sottoviadotto, necessarie per la predisposizione delle attività di demolizione e ricostruzione delle opere esistenti e di nuova realizzazione di quelle in variante. Per il lotto 2, data la costituzione del tracciato, è stata individuata una sola area di cantiere principale, affiancata da un'altra minore. L'area in prossimità dell'imbocco Nord della galleria S. Lucia individuata per l'installazione del cantiere, ad ovest della sede esistente, può essere utilizzata per il parcheggio dei mezzi e l'approntamento degli impianti, mentre per l'installazione delle baracche, degli uffici sarà possibile utilizzare l'area in prossimità della S.P. Palmi - Seminara. L'accesso dei mezzi pesanti all'area di cantiere viene garantito dall'allargamento della carreggiata sud, mediante l'opportuna creazione di una viabilità in parallelo alla sede autostradale. Per il lotto 3° sono state individuate tre aree principali di cantiere lungo il tracciato: la prima è in prossimità dell'imbocco Nord della galleria Barritteri ed è costituito da due aree a cavallo della sede attuale, in prossimità del sovrappasso con la strada che collega Seminara alla s.s. 18, all'interno delle quali sono individuate le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell'imbocco Nord della galleria Barriteri. L'accesso dei mezzi pesanti all'area di cantiere viene garantito mediante il collegamento con la strada Seminara-Barritteri, che conduce alla s.s. 18, e mediante l'utilizzo di una viabilità in parallelo alla sede autostradale. La seconda si trova in corrispondenza del tratto intermedio in artificiale della galleria Barritteri ed è collocata in prossimità del km 3+000 del progetto. Il cantiere è stato individuato a supporto delle attività di scavo del secondo fronte della galleria. L'accesso ai mezzi è garantito da una viabilità locale di collegamento sia con la sede attuale dell'autostrada che con la s.s. 18. La terza, invece, si trova in prossimità del nuovo svincolo S. Elia al km 5+000 del progetto. L'area è a supporto delle opere necessarie alla realizzazione dello svincolo e alla realizzazione dell'imbocco Sud della galleria. L'accesso è garantito mediante una viabilità accessoria connessa con la s.s. 18 e dalla viabilità parallela alla

carreggiata sud per il collegamento con le aree attigue all'imbocco Sud, in prossimità del km 4+000. Per la realizzazione del lotto 4° è prevista la preparazione di tre distinte aree di cantiere. La prima area, che costituisce il cantiere principale, sarà a servizio dei lavori di costruzione dei viadotti, della galleria artificiale Quartararo e del sottopasso relativo alla S.P. per Bagnara. Le rimanenti due aree, che costituiscono i cantieri secondari, saranno a servizio delle due gallerie naturali Fontanelle e delle sue pertinenze. Il cantiere principale, posto in località Quartararo, occuperà una superficie di circa 6000 mq e vi saranno ubicati i locali per gli uffici, per i servizi, per i dormitori, per il magazzino e per gli impianti oltre che le aree di stoccaggio e di lavorazione del ferro e degli altri materiali da costruzione. L'accesso al suddetto cantiere è previsto dalla strada posta in contrada «Valle del Ladro» che si innesta alla SS 112 dell'Aspromonte. Il primo dei cantieri secondari, a servizio della galleria Fontanelle e sue pertinenze, è ubicato in località Costa Cerchiello. La superficie occupata sarà di circa 3000 mq e vi saranno ubicati tutti i servizi logistici per la esecuzione delle gallerie e delle opere di imbocco Sud. Il collegamento e l'accesso a detto cantiere avverrà tramite la realizzazione di una strada di servizio di cantiere lunga circa 700 m che lo collegherà al cantiere principale. L'altro cantiere secondario, necessario per l'esecuzione dell'imbocco nord delle gallerie Fontanelle, occuperà una superficie di circa 2000 mq e sarà realizzato a valle dell'esistente autostrada presso il cavalcavia posto al km 409+300. Vi sanno ubicati tutti i servizi logistici per la esecuzione delle gallerie e delle opere d'imbocco sul versante nord. Il collegamento e l'accesso a quest'ultimo cantiere, avverrà tramite la realizzazione di una strada di servizio lunga circa 1300 m che lo collegherà al cantiere principale;

nello studio di impatto ambientale e nelle integrazioni è stato effettuato un computo dei movimenti di materiale, tenendo conto del bilancio delle terre, del fabbisogno di inerti e delle demolizioni di murature e conglomerati bituminosi. È necessario premettere che la regione Calabria non è dotata di un piano specifico. Pertanto, nell'impossibilità di riferirsi a siti regolarmente autorizzati alla destinazione estrattiva o di discarica, i progettisti hanno raccolto dei dati su di una serie di cave attive e dismesse e hanno individuato dei siti di possibile discarica, sia per lo stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti dalle demolizioni, sia per la sistemazione definitiva dei materiali provenienti dagli scavi. Delle aree individuate come discarica è stata innanzitutto valutata l'estensione areale e la capacità di deposito. Un giudizio preliminare di idoneità sul possibile utilizzo dei siti è stato svolto sulla base delle caratteristiche tecniche ed ambientali (geometria, morfologia, idraulica, idrogeologia, paesaggio, vegetazione, uso del suolo, etc.) Alla luce dei sopralluoghi e del bilancio dei materiali più dettagliato presentato successivamente, si è proceduto ad una selezione dei siti individuati. Questi sono stati oggetto di ulteriori approfondimenti e rilievi per definire con maggiore dettaglio i volumi accumulabili, le opere di difesa idraulica e le relative opere di mitigazione a discarica completata. Il volume complessivo da mandare a discarica, è pari a poco più di 3.700.000 m^3. È però necessario precisare che circa 1.000.000 di metri cubi provenienti dagli scavi sono materiali di qualità discreta, probabilmente riutilizzabili per la costruzione di rilevati e per la realizzazione di drenaggi, fondazioni stradali. Pertanto, ove fosse possibile e conveniente riutilizzarli in altri siti di cantiere, le aree per le discariche potrebbero ridursi. Per quanto riguarda le cave, in generale per tutti i 4 lotti, si può dire che per gli strati più superficiali della pavimentazione (binder e usura) si prevede di utilizzare materiali basaltici provenienti da due siti di cava situati in Sicilia e in Campania. Per le altre lavorazioni nel tratto autostradale compreso tra Gioia Tauro e Palmi (km 393+500 - km 400+900 lotto 1) è stata individuata una sola cava di sabbia e ghiaia, in alveo, sufficiente a fornire i materiali per i lavori di ampliamento dell'autostrada stessa nel tratto indicato. È situata in località Campanella, lungo il fiume Petrace, e ricade nel territorio comunale di Rizziconi; (proprietà del sig. Luppino Antonino, via Nazionale 18, n. 3, Gioia Tauro). Essa è facilmente raggiungibile tramite la strada che collega gli svincoli autostradali di Gioia Tauro e Palmi con l'abitato di Rizziconi. Nell'area indagata sono presenti altre piccole cave dismesse o di argilla non idonee, pertanto, a fornire materiale da utilizzare per l'intervento di progetto dell'autostrada. Non si prevede l'apertura di nuove cave per la realizzazione di questo lotto. Per quanto riguarda il 2° lotto gli approfondimenti richiesti, le analisi di laboratorio sui terreni che saranno intercettati dalla realizzazione delle gallerie hanno permesso di fare un corretto bilancio delle terre da cui si è verificata la possibilità di riutilizzare tutti i materiali evitando il ricorso a cave. Anzi è risultato un esubero di terreni riutilizzabili (circa 100.000 m^3) dal 3° lotto. Per quest'ultimo e per il 4° lotto si sono incontrate notevoli difficoltà e per evitare di aprire nuove cave si farà ricorso a quella che era stata individuata in una prima fase per le necessità del 2° lotto. Inizialmente sono state verificate due cave, la prima in località Ponte Vecchio - Palmi di proprietà della ditta Furfaro e la seconda in contrada Jantrioli - Taurianova, di proprietà della ditta Sposato. Le due cave sono in attività da molti anni e sono situate in prossimità del greto del Fiume Petrace e dei suoi affluenti, sono fornite di pezzature eterogenee che provengono tutte dallo smantellamento dei rilievi granitoidi presenti a monte. Queste pur essendo vicine all'autostrada sono, però, in uno stato di degrado avanzato e necessiterebbero di un ripascimento con appropriato materiale di apporto. Da qui la necessità di identificare un terzo sito che lo studio di impatto ambientale indica in un impianto di frantumazione rifornito da materiale cavato anche dal fiume Metramo, che seppure più lontano, versa in condizioni ambientali più appropriate. Anche in questo caso lo studio di impatto ambientale non prevede aperture di nuove cave per la realizzazione del 3° e 4° lotto. Per la scelta dei siti da adibire a discarica si è tenuto in considerazione la morfologia, l'uso del suolo, la litologia, il limitato potere inquinante dei materiali provenienti da scavi e/o demolizioni, la viabilità e la vicinanza al tracciato autostradale. In generale, si tratta di siti facilmente raggiungi-

bili con la viabilità secondaria così come indicato in cartografia. Le aree scelte sono vecchie cave abbandonate da rinaturalizzare, aree incolte oppure utilizzate a seminativo. I siti così individuati sono sufficienti allo stoccaggio del materiale in esubero dedotto dai bilanci delle terre, demolizione dei viadotti, cavalcavia, gallerie, murature, conglomerati bituminosi. I criteri di scelta si sono basati sulla costituzione dei suoli, sulla morfologia dei luoghi e sull'accessibilità dal tracciato autostradale o dalla s.s. 18. Per lo smaltimento dei materiali in esubero del lotto 1° si utilizzeranno quattro siti. La «Cava Cisterna» in prossimità del km 148 della s.s. 18, è una vecchia cava, dismessa da parecchi anni è attualmente utilizzata come orto per usi privati. Il volume di materiale per riportare il versante alla forma originaria supera i 100.000 m^3. L'accesso alla cava è garantito dalla vecchia strada di accesso dalla ss. 18. Non si sono osservati fenomeni di dissesto nelle pareti costituite da calcari evaporitici ma in fase di progettazione esecutiva della discarica si dovrà eseguire un dettagliato studio geologico-tecnico. Un secondo sito è ubicato lungo la s.s. 18 in prossimità del precedente. È costituito da conglomerati e sabbie rossastri ed è debolmente acclive. Attualmente è utilizzato a seminativo. La sua estensione è di circa 3 ha. Un terzo sito di circa 1,5 ha di proprietà dell'Anas attualmente incolto. Ubicato a 500 m dallo svincolo autostradale di Gioia Tauro lungo la s.s. 111. Considerando un accumulo con altezza media pari a 3 m, in tal sito possono essere depositati circa 25.000 m^3 di materiale derivante dalla demolizione di gallerie, murature e conglomerati bituminosi. Un'ulteriore sito utilizzabile è un'area incolta con estensione di circa 3,5 ha a morfologia pianeggiante, costituita da depositi alluvionali. Raggiungibile tramite la strada che collega lo svincolo autostradale di Palmi con la località Cirelio;

nello studio di impatto ambientale vengono individuati altri siti che possono essere utilizzati come discariche provvisorie. Per il lotto 2 si utilizzerà un'ex cava ballast ferroviario, nei pressi della stazione ferroviaria di Palmi che attualmente presenta un certo stato di degrado. La capacità del sito è di oltre 700.000 m^3 sufficiente a smaltire i materiali in esubero. Si tratta di materiale granitoide, simile a quello dei terreni interessati dallo scavo della galleria. Il fronte si estende per 400 m circa, la larghezza è pari ad oltre 50 m^2 la profondità variabile tra 30 e 15 m^2. Sono stati osservati alcuni blocchi instabili in parete per cui si dovrà eseguire in fase di progettazione esecutiva uno studio di dettaglio di carattere geologico-tecnico: lotto 3 e lotto 4; è stato individuato nella vasta depressione di Piano della Corona il sito ideale per depositare senza particolare impatti un volume di circa 2.600.000 m^3 sufficienti per soddisfare il fabbisogno del lotto 3 (1.900.000 m^3) e del lotto 4 (700.000 m^3). Si tratta di eseguire il riempimento di piccole depressioni morfologiche o di porre in opera spessori limitati in aree pianeggianti, ripristinando, a lavori completati, l'uso coltivo dei suoli alla riconsegna degli stessi;

nello studio di impatto ambientale sono state previste, a livello tipologico, le necessarie misure di mitigazione. Gli interventi si differenziano sia in funzione delle diverse tipologie progettuali dell'infrastruttura autostradale (rilevati e trincee; viadotti e ponti; gallerie naturali e artificiali) sia rispetto alle opere di ripristino e recupero. La scelta delle specie di possibile impiego è stata svolta sulla base delle diverse tipologie vegetazionali, unitamente alla suddivisione dell'area di studio in unità di paesaggio;

lo studio di impatto ambientale considera inoltre la questione dei presidi idraulici e del controllo delle acque di piattaforma proponendo una serie di interventi atti a contenere la contaminazione delle aree sensibili e di pregio sotto il profilo ambientale. L'individuazione dell'ambito di sensibilità da proteggere deriva sostanzialmente da motivazioni di tutela qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea e si prevedono vasche di sicurezza per la raccolta dei liquidi provenienti dalle gallerie e vasche di prima pioggia solo in corrispondenza del viadotto Petrace, dell'area urbaniziata di Palmi e dei tre torrenti Cerchiello, Quartararo e Parisio che presentano un elevato grado di rischio;

Aspetti ambientali:

deve essere rilevato che la redazione dello studio è stata condotta separatamente su tre tratti autostradali distinti. In particolare le analisi condotte in relazione alle diverse componenti ambientali esaminate, pur caratterizzate complessivamente da un sufficiente livello di approfondimento, sono state impostate sulla base di riferimenti metodologici non omogenei, rendendone in qualche caso difficoltosa la descrizione di sintesi. In sede di istruttoria il proponente ha provveduto a produrre elaborati più omogenei e coerenti tra loro. Alla fine la stima degli effetti previsti e l'identificazione delle relative misure di prevenzione e mitigazione è stata condotta sulla base di riferimenti sufficientemente omogenei per l'intero tratto autostradale in oggetto, fornendo così un quadro di dettaglio della situazione post-operam e post-mitigazioni;

per il lotto 1° è stata effettuata una campagna di misurazioni delle emissioni in atmosfera. Le misure sono state eseguite in corrispondenza di una sezione posta in prossimità dello svincolo di Palmi, dove è stata effettuata la determinazione dei principali inquinanti gassosi e dei dati meteorologici per un periodo di 24 ore. I risultati dei rilievi svolti in prossimità dell'infrastruttura mettono in evidenza che i limiti normativi, allo stato di fatto, non vengono superati. Per l'analisi della situazione post-operam è stato adottato il modello previsionale di schematizzazione del fenomeno di trasporto e diffusione di emissioni gassose di tipo «Gaussiano» che ha consentito di calcolare, per ogni ricettore esaminato, le concentrazioni al 2000, 2010 e 2020. Per la valutazione delle emissioni sono stati considerati 12 ricettori rappresentativi dislocati lungo l'intero tronco. In sintesi il quadro ambientale post-operam evidenzia una diffusa condizione di esercizio «in sicurezza», sia allo stato attuale che nella proiezione del traffico veicolare al 2010 e 2020, per il quale si suppone un incremento globale pari al 4% (2010) e 21,7% (2020). Unica eccezione è rappresentata dal ricettore 4, coincidente con un aggregato di edifici produttivi ubicato in un lotto di terreno completamente sguarnito di impianto

a verde. Nel lungo periodo (2010-2020) tale ricettore presenta una esposizione agli inquinanti presi in esame superiore ai livelli di attenzione. Lo studio propone di adottare interventi di protezione con barriere naturali verdi impostate sui rilevati autostradali a fasce di taglia crescente e con essenze idonee alla funzione di assorbimento degli agenti inquinanti. Per i lotti 2° e 3° è stato scelto il modello CALINE 4 adatto allo studio della diffusione di inquinanti da tratti di arterie stradali quali quello in esame. Dall'analisi dei risultati ottenuti emerge che i valori ottenuti risultano ben al di sotto dei limiti di legge. L'impatto sulla componente atmosfera, derivante dalla realizzazione dell'opera, risulta essere particolarmente contenuto. Pertanto, visti i dati relativi alle emissioni e visti i relativi risultati di dispersione al suolo, non si ipotizzano particolari interventi di mitigazione. Nei tratti in cui il tracciato stradale è collocato in trincea bassa, rilevato basso e a raso, fiancheggiando zone agricole o scarsamente urbanizzate come quelle dell'area in oggetto, devono essere previste delle barriere naturali (siepi) con azione di filtro sulle polveri emesse. Per il lotto 4 le previsioni post-operam documentano che nella maggioranza dei punti ricettori esaminati si verificherà per il monossido di carbonio e il biossido di azoto un miglioramento della qualità dell'aria o una condizione stabile. Impatti positivi, non quantificati ma presenti, investono inoltre la viabilità ordinaria che verrà alleggerita dal traffico di attraversamento deviato sul percorso autostradale: i benefici sono determinati dalla riduzione delle emissioni per gli inquinanti caratteristici delle basse velocità (monossido di carbonio, idrocarburi, etc.);

in generale si può dire che il lotto 1° è caratterizzato dall'attraversamento del fiume Petrace, uno dei corsi d'acqua più importanti della zona, il lotto 2°, interessando il versante interno del Monte S. Elia, attraversa una zona sottesa a bacini di estensione minima. Inoltre, dal punto di vista idrogeologico, come indicato dai risultati delle indagini geognostiche, la formazione interessata dalla galleria S. Lucia non è sede di falde idriche di rilievo. Al contrario il lotto 3° interessa un'area che è ricca di elementi idrologici ed idrogeologici di rilievo. In particolare, la galleria Barritteri attraversa delle formazioni caratterizzate da una complessa circolazione idraulica sotterranea e, pertanto, l'interferenza della nuova opera con la componente ambientale interessata è stata valutata in maniera approfondita. Il lotto 4° interessa, nei tratti in galleria, alcune formazioni sede di falda il cui livello piezometrico è più profondo della quota galleria, mentre, nei tratti all'aperto, attraversa alcuni valloni che degradano rapidamente verso la costa;

l'uso attuale del suolo nell'area di studio è fortemente caratterizzato dagli impianti arborei ad oliveto. Storicamente presenti nella piana di Gioia Tauro-Rosarno, essi hanno man mano sostituito le foreste primigenie, determinando un paesaggio agrario di grande suggestione che rientra tra le «aree di tutela di singolarità produttive agricole regionali»; tali aree sono aree agricole caratterizzate da colture tradizionali pregiate di cui il Piano territoriale di coordinamento con valenza paesistica, in corso di approvazione, intende tutelare la conservazione, manutenzione e riqualificazione;

dal punto di vista agricolo, oltre gli uliveti, vi sono gli agrumeti che si evolvono soprattutto lungo la pianura alluvionale del fiume Petrace e nelle aree riparate dal vento. Man mano che si procede da Gioia Tauro verso Palmi le due colture sono in associazione, ed in alcuni casi l'ulivo ha funzione di frangivento. Di rilievo sono, infine, i castagneti ed i boschi misti (castagni, quercie, pini, acacie). Dove non è stato possibile intervenire con i mezzi agricoli si evolve una vegetazione erbacea ed arbustiva di tipo spontaneo;

per quanto riguarda la geologia, dall'inizio del lotto 1 all'alveo del fiume Petrace gli affioramenti sono rappresentati da sedimenti sabbio-limosi avana di spessore 4-8 m, sovrapposti a limi argillosi grigio-bruni. Nell'alveo del fiume Petrace sono presenti per spessori superiori a 30 m alluvioni sabbio-ghiaiose a granulometria e stato di addensamento crescenti con la profondità. Tra le progressive km 1+700-1+900 in affioramento sono i calcari evaporitici, che si presentano almeno nei livelli sommitali teneri, molto fratturati ed alterati, talora porosi, con alcune sottili intercalazioni limo-argillose. In corrispondenza del colle S. Filippo, che verrà attraversato con una galleria di circa 1100 metri, le indagini hanno evidenziato di nuovo la presenza di rocce metamorfiche (paragneiss), al cui tetto è presente una fascia di alterazione e fratturazione di spessore variabile tra 10 e 30 m. In prossimità dell'imbocco Sud della galleria (km 5+500 circa) una importante faglia costituisce il passaggio della roccia metamorfica alle sabbie limose e limi sabbiosi, che costituiscono gli affioramenti fino al termine del lotto. Le condizioni riscontrate non indicano particolari problematiche relativamente alla componente in oggetto in seguito alla realizzazione delle nuove opere d'arte. Il tratto interessato dal lotto 2 è caratterizzato da una morfologia dolce e dalle forme arrotondate, a testimonianza della facile erodibilità del materiale e dell'omogeneità con cui avviene il modellamento. Solo verso la costa, al di sotto dell'area di progetto, l'azione combinata della tettonica e del mare ha condotto a forme con pareti sub-verticali e con evidenti fenomeni di crollo lungo i versanti rocciosi. Dalla progressiva 0+000 alla progressiva 0+380 i terreni sono costituiti dalle sabbie limose con ciottoli ed intercalazioni argillose, sovrastanti i graniti caratterizzati da una spessa fascia di alterazione. Dalla progressiva 0+380 alla progressiva 0+900, il tracciato corre prevalentemente a mezzacosta interessando con gli scavi il granito. Dalla progressiva 0+900 alla progressiva 1+370, il tracciato, impostato sulla formazione delle sabbie con ciottoli, prevede un rilevato per il superamento dell'ampio e poco profondo impluvio esistente. Nel tratto finale, prima dell'imbocco della galleria, il tracciato, incontra una debole coltre di materiali mobilitati originata da scivolamenti ormai pregressi. Questo vecchio dissesto è ormai completamente stabilizzato e dovrebbe interessare spessori esigui. Dalla progressiva 1+370 alla progressiva 2+370 circa, il tracciato si imposta in galleria: lo scavo della galleria naturale è preceduto da due tratti

in artificiale agli imbocchi. Le gallerie artificiali si sviluppano interamente nella fascia di alterazione del basamento granitico, ascrivibile ad una classe IV. Quelle naturali intercettano via la roccia meno alterata e con fratture più distanziate. Lo stile tettonico però fa realisticamente prevedere la presenza di fasce fortemente fratturate anche nelle zone più interne dove è quindi prevedibile una circolazione idrica, anche se di modesta entità. Per quanto riguarda il lotto 3º è presente una successione di formazioni litologiche, essenzialmente pseudocoerenti ed incoerenti e, in subordine, lapidee, risalenti ad un periodo di tempo che va dal Paleozoico (probabilmente Carbonifero) al Neogene (Pliocene). In particolare la serie affiorante è rappresentata dalle seguenti litologie, dalla più antica alla più recente: paragneiss e dioriti del basamento cristallino-metamorfico (Paleozoico superiore); sabbie ed arenarie (Miocene medio-superiore); calcari arenacei (Miocene superiore); argille e argille siltose (Pliocene); depositi quaternari (detriti di falda ed alluvioni); depositi di frana.

Lo sviluppo del tracciato del lotto 4º riguarda il dominio di affioramento dell'Unità d'Aspromonte, nel suo membro costituito da rocce granitoidi di tipo granitico-granodioritico-tonalitico, tardo-erciniche, affette da metamorfismo secondario; tali rocce sono ricoperte da un sottile livello di sedimenti quaternari ascrivibili ai depositi marini terrazzati. I litotipi rocciosi risultano ricoperti da estese e spesse coltri di alterazione e degradazione, come risultato dei lunghi periodi di continentalità; essi risultano spessi da 25-30 metri fino a 70-80 metri. I pochi dissesti presenti insistono su ambiti i cui equilibri non saranno in alcun modo turbati dalla realizzazione dell'opera;

la zona interessata dal lotto 1 è una delle poche aree pianeggianti della Calabria, la Piana di Gioia Tauro si è prestata da molto tempo allo sfruttamento agricolo da parte dell'uomo risultando, allo stato attuale, quasi completamente ricoperta da colture. Le due coltivazioni più diffuse sono quella dell'olivo e quella degli agrumi, insistendo la prima sui terreni collinari e la seconda nelle pianure alluvionali fluviali. Ne risulta un paesaggio fortemente antropizzato con livelli di naturalità e biodiversità molto bassi e, spesso, un elevato grado di inquinamento del terreno e delle acque superficiali e di falda. Mancano completamente aree protette, quali Parchi nazionali e regionali, riserve, ecc., ed il Progetto Bioitaly (realizzazione nazionale del Progetto europeo Natura 2000, C.D. 92/43/EEC, 21 maggio 1992), ha individuato solo due siti di interesse comunitario (SIC) localizzati sulla costa vicino Palmi, Anche il Progetto Habitat (Annex I del C.D. 92/43/EEC, 21 maggio 1992) non ha individuato alcun habitat prioritario nella Piana di Gioia Tauro. Recentemente, tuttavia, il PTCR, in corso di approvazione, ha incluso gli uliveti della piana di GioiaTauro-Rosarno fra «le singolarità produttive» da salvaguardare e di cui «sostenere e incentivare il consolidamento». La micromammalofauna presente comprende insettivori e roditori tipici del bioclima Mediterraneo-temperato. Sono presenti però anche elementi che non mostrano preferenze nette in quanto a bioclima, quali le specie degli habitat prativi e di radura (Talpa romana, Microtus savii) o opportuniste quali il Topo selvatico A. sylvaticus, o le specie legate agli ambienti cespugliati o boscati (Muscardinus avellanarius, Myoxus glis, Erinaceus europaeus). A queste quote poco elevate si ritrova il Topolino delle case (Mus musculus) e fra i Crocidurini, Suncus etruscus e Crocidura suaveolens che trovano in questo bioclima le condizioni più favorevoli e, quindi, costituiscono una frazione numericamente importante nelle comunità. L'area interessata dal 2º e 3º lotto è dominata in assoluto dalla fitta coltivazione di olivi e da una buona percentuale di castagni da legname e infine dai coltivi erbacei. Nei declivi inaccessibili alle attività agricole e che in genere sono esposti a settentrione troviamo gli ontaneti e i saliceti, come vegetazione riparia dei torrenti, e i boschi mesofili (o forse più propriamente meso-mediterranei) nei quali prevale l'associazione nocciolo-acero. Nelle zone prative (coltivi abbandonati o rari pascoli) e sulle scarpate s'insedia con vigore la ginestra, accompagnata da fasci rigogliosi di brachipodium. Quanto ai lecci, essi sono confinati su terreni aspri e rocciosi con suoli embrionali. Le formazioni forestali si riducono ad una sola: i castagneti cedui. Il valore naturalistico di questi paesaggi è complessivamente molto basso, per la dominanza dei boschi artificiali, nonché per la scarsa integrità e consistenza delle formazioni relitte di boschi mesofili naturali. Peraltro, proprio nel fondo delle forre si rinvengono le rare stazioni di Woodwardia. Il valore dinamico, appare potenzialmente assai vivace, poiché le specie spontanee hanno velocità di rigenerazione e di espansione molto elevata. Il valore ecologico risulta assai inferiore a quanto potrebbe apparire ad un esame fisionomico. Le zone boschive e le forre, con i torrenti di fondovalle, rappresentano i biotopi a più alta valenza ecologica tra quelli identificati nell'area esaminata. Nei primi la presenza di rapaci e di carnivori, predatori all'apice delle catene alimentari, e di numerose specie insettivore dimostrano l'elevata potenzialità naturale di tale biotopo. Le seconde sono ambienti freschi, con tasso di umidità costante, anche se minimo. Ospitano fitoassociazioni mesofile e igrofile e sono sede di rifugi, percorsi e habitat faunistici, con buona concentrazione di popolamenti. Non deve quindi essere trascurato il valore della grande biomassa degli oliveti e soprattutto dei castagneti in cui tali corridoi sono immersi. Essa contribuisce in misura elevata ad alimentare ed a proteggere gli ecosistemi e quindi i paesaggi spontanei. Il Monte S. Elia risulta presente nell'elenco dei siti di interesse comunitario del Progetto Bioitaly (1992). Il territorio interessato dal 4º lotto è quasi totalmente caratterizzato dalla presenza di castagno (castanea sativa); sono state però riscontrate acacie (robinia pseudoacacia), a volte estese su piccoli appezzamenti, a volte disperse tra i castagni. È presente anche la quercia che appartiene al genere quercus. Quella più diffusa riscontrata in questo territorio è la quercus sessiliflora ovviamente insieme ad altre; comunque, non costituiscono in questo territorio dei boschi puri in quanto poche piante o gruppi di piante sono consociate alle altre specie e vengono indicati come boschi misti. L'altra essenza boschiva riscontrata è il pino (pinus laricio).

Fanno parte del bosco, inoltre, alcuni cespugli come il rovo e la ginestra. Osserviamo, inoltre, colture erbacee che per circa il 90% sono rappresentate da graminacee in particolare da avena, frumento, orzo. Il territorio in oggetto è caratterizzato tra l'altro anche dalla presenza di colture arboree principalmente rappresentate dall'olivo che si estende per la maggior parte del territorio arborato, ma si riscontrano anche il noce, pero e melo, la vite e gli agrumi. Si possono, infine, annoverare anche diversi agrumi (arancio, limone, mandarino) che comunque interessano piccole estensioni o addirittura si deve parlare di poche piante disperse tra le altre colture e quindi non possono costituire delle vere e proprie colture agrarie. Infine, non può passare inosservato tra le piante spontanee il fico d'india (opunthya ficus indica) rilevato sul litorale fra Ceramida e Bagnara che appunto in questo luogo assume i connotati di pianta spontanea;

per il lotto 1 la campagna di rilevazioni fonometriche è stata condotta in corrispondenza di tre ricettori precedentemente individuati e ritenuti significativi e rappresentativi di una situazione acustica generale. Per ognuno dei ricettori sono state effettuate misurazioni per una intera giornata (24 h). Le misurazioni sono state eseguite in condizioni atmosferiche dette standard (assenza di precipitazioni e con velocità del vento minore a 5 m/s). Le misurazioni effettuate mettono in risalto il fatto che attualmente in nessuno dei tre ricettori vengono superati i limiti normativi, tranne che per il livello sonoro notturno sulla postazione fissa (3) in prossimità dello svincolo di Palmi. La caratterizzazione acustica dell'area interessata dall'intervento è stata effettuata mediante l'utilizzo di modelli matematici opportunamente calibrati sulla base dei dati rilevati durante numerose campagne di rilevamento effettuate su strade extraurbane. Dall'analisi dei dati si possono ricavare le seguenti considerazioni principali:

i ricettori (2, 5, 6, 10, 11, 12) interni alla fascia infrastrutturata saranno soggetti ad un livello sonoro equivalente continuativo maggiore dei valori limite di immissione per le aree di tipo III (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997) (tempo di riferimento sia diurno che notturno);

il ricettore 4, esterno alla fascia infrastrutturata, sarà soggetto ad un superamento di 2.71 dB(A) rispetto al limite di qualità nel tempo di riferimento diurno e un superamento durante il tempo di riferimento notturno di 6.78 dB(A) e di 9.78 dB(A) rispettivamente rispetto al limite di immissione e di qualità;

il ricettore 1, esterno alla fascia infrastrutturata, sarà soggetto ad un superamento di 5.60 dB(A) rispetto al limite di immissione (tempo di riferimento notturno) e un superamento di 1.52 e 8.60 dB(A) rispetto al limite di qualità (rispettivamente tempo di riferimento diurno e notturno);

il ricettore 3, esterno alla fascia infrastrutturata, sarà soggetto ad un superamento nel tempo di riferimento notturno di 3.90 e 6.90 dB(A) rispettivamente rispetto al limite di immissione e qualità;

il ricettore 7, esterno alla fascia infrastrutturata, sarà soggetto ad un superamento nel tempo di riferimento notturno di 2.49 dB(A) rispetto al limite di qualità;

il ricettore 9, esterno alla fascia infrastrutturata, sarà soggetto ad un superamento nel tempo di riferimento notturno di 2.16 dB(A) rispetto al limite di qualità;

i rimanenti ricettori esterni alla fascia infrastrutturata non saranno soggetti a superamenti dei limiti di immissione sia durante il periodo diurno che durante il periodo notturno.

Per i ricettori posti all'interno della fascia infrastrutturata lo studio di impatto ambientale prevede un innalzamento dei limiti massimi di immissione poiché l'intervento di adeguamento dell'Autostrada A3 al tipo 1/A C.N.R./80 può essere considerato come un «ampliamento» (bozza regolamento e documento Commissione Interaziendale ANAS-FFSS, Società Autostrade, AISCAT, M.A). Le condizioni di maggiore criticità sono relative al ricettore 6 ubicato in prossimità dell'imbocco nord della galleria Cropo di progetto. In seguito alle attività previste si ritiene che l'edificio sarà sottoposto ad esproprio/demolizione. In tutti gli altri casi, assumendo che l'abbattimento medio dei valori calcolati dovuto all'adozione progettuale di pavimentazione fonoassorbente sia di 3,5 dB, si ottiene la seguente condizione:

	super. limite diurno	super. limite notturno
Ricettore 2	1,91	8,98
Ricettore 5	5,53	12,60
Ricettore 10	5,40	11,11

Trattandosi di edifici isolati si ritiene opportuno prevedere interventi di mitigazione diretti sul ricettore affiancati ad interventi di protezione acustica di tipo naturale (terrapieni e/o fasce arborate) da localizzare in prossimità dei ricettori stessi. Nel lotto 2° e 3° per la caratterizzazione acustica nella situazione ante operam delle aree in prossimità dell'infrastruttura oggetto di studio sono state effettuate delle misure fonometriche su alcuni ricettori emblematici del tratto in esame, per ognuno dei quali sono state eseguite delle misurazioni fonometriche seguendo una metodologia di rilievo spot ripetuta nel tempo. In particolare sono stati individuati due gruppi potenzialmente esposti all'inquinamento da rumore, il primo nel tratto iniziale, relativo all'abitato di Seminara, ed il secondo relativo all'abitato di Paparone, compreso nell'ultimo chilometro (postazioni di misura PR4, PR5 e PR6). La zona di studio individuata per l'analisi dell'inquinamento acustico nella fase ante-operam, consiste in una fascia di circa 250 metri per lato del tracciato di progetto della tratta autostradale. Dai dati si evince che solamente in corrispondenza del punto di misura PR4 viene superato anche se di pochi decibel, il limite notturno di 55 dB(A). Per la caratterizzazione del clima acustico alla stato futuro la simulazione è stata effettuata su tutta la tratta relativa al lotto 2 per un totale di 102 ricettori interessati. Dai valori ottenuti si evidenziano dei superamenti rispetto ai

limiti di legge mediamente di circa 5 dB(A) in corrispondenza del viadotto; in questo caso si è previsto l'inserimento di due schermi acustici di altezza 4 m ciascuno e per una lunghezza di 190 m per la carreggiata sud, tra le progressive km 0 + 000 e km 0 + 190, e di 210 m per la carreggiata nord tra km 0 + 000 e km 0 + 210. Per il lotto 3 le simulazioni sono state eseguite su due tratte distinte, la prima dal centro abitato di Seminara alla Galleria di Barritteri, per un totale di 22 ricettori, la seconda dalla Galleria di Barritteri allo Svincolo S. Elia, per un totale di 56 ricettori. Dall'esame degli output prodotti per la prima area non si riscontrano dei livelli superiori ai limiti normativi (LEQ = 65 dB(A) diurno e LEQ = 55 dB(A) notturni sui ricettori interessati dall'autostrada, eccetto l'edificio n. 18. Quindi non si sono previsti in questa zona interventi di mitigazione con barriere acustiche. Dai valori per la seconda area si evidenziano dei superamenti rispetti ai limiti di legge mediamente di circa 5 dB(A) in corrispondenza dello Svincolo di S. Elia; in questo caso si è previsto l'inserimento di due schermi acustici di altezza 5 m per una lunghezza di 200 m su ambo i lati. In particolare l'inserimento è previsto per la carreggiata sud tra le progressive km 4 + 530 e km 4 + 730 e per la carreggiata nord tra km 4 + 510 e km 4 + 710. Sono stati rilevati dei valori superiori ai limiti di legge, specialmente di notte, in alcuni ricettori isolati ubicati lungo gli ultimi cinquecento metri del tratto esaminato. Trattandosi di ricettori isolati, non si sono considerati degli interventi di mitigazione con schermi acustici. Per quanto riguarda il lotto 4 il tracciato è completamente immerso in una zona priva di presenza antropica, e l'unico ricettore presente, per il quale è .stata prodotta l'allegata scheda di caratterizzazione, è un edificio diruto, non sono stati ritenuti necessari né approfondimenti strumentali *ante e post operam* né si ritengono utili opere di mitigazione.

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici:

il primo ambito individuato corrisponde al Torrente Petrace con una fascia di vegetazione ripariale, ma caratterizzato prevalentemente da coltivazioni agrumicole. Il valore del paesaggio esaminato è prevalentemente di natura ecologico-vegetazionale. Un secondo ambito è prevalentemente antropico ed è costituito dall'abitato di Palmi. Il livello di qualità è scarso trattandosi di agglomerati urbani recenti sviluppatasi attorno all'asse autostradale negli ultimi decenni. Nella restante parte il paesaggio agrario costituisce l'aspetto più immediato e visibile che non rappresenta solo un fatto formale ed esteriore ma un documento di civiltà e storia, prodotto millenario di popoli coltivatori che si sono insediati in ambienti naturali più o meno favorevoli plasmandoli e trasformandoli. L'area è, infatti, segnata da un paesaggio agrario diversificato dove si fondono paesaggi agrari e forestali diversi determinatisi per l'appunto negli anni. Il territorio in qualche modo ha assorbito e/o compensato l'urto determinato dalla realizzazione dell'infrastruttura, infatti oggi la stessa sede stradale con le opere (muri, viadotti) costituisce un elemento, se pur antropico, del paesaggio. La dimostrazione di ciò è evidente dall'analisi colturale dove l'autostrada determina il confine tra appezzamenti agrari con colture completamente diverse (castagneto-uliveto). Questo aspetto ci permette di introdurre due differenti paesaggi rurali presenti nell'area di riferimento cioè un paesaggio forestale e uno agrario. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla visibilità si può dire che in generale il progetto nei tratti di allargamento in sede, con le opere di mitigazioni previste, contribuirà ad attenuare notevolmente l'impatto attuale, per i tratti in variante, quelli in galleria hanno, ovviamente un impatto visivo limitato solo agli imbocchi, mentre per i viadotti, soprattutto quelli del 4° lotto, ubicati sul versante che degrada verso mare sono stati oggetto di uno studio specifico e posizionati in variante planoaltimetrica rispetto al progetto preliminare ANAS in maniera da limitarne al massimo l'impatto;

Valutato che:

dall'analisi della documentazione esaminata si può affermare che l'opera, così come prevista nel progetto, è ampiamente compatibile e coerente con la programmazione territoriale, sociale, economica ed urbanistica. La necessità di adeguamento dell'infrastruttura risulta non solo evidente, ma assume, altresì, caratteri di urgenza in relazione alle previsioni di attuazione degli strumenti pianificatori sia di settore sia territoriali;

il tratto autostradale tra il km 393+500 ed il km 394+200 corre parallelo e confinante ad un'area non ancora sottoposta a vincolo archeologico, ma di cui la Soprintendenza archeologica della Calabria ha definito la perimetrazione;

vista l'importanza dell'area di Piano della Corona, si è previsto di eseguire già in fase di studio le indagini geomagnetiche prescritte dalla Soprintendenza archeologica della Calabria, queste non hanno evidenziato alcuna preesistenza. Fermo restando i pareri del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione, l'esigenza di minimizzare gli impatti sembra adeguatamente soddisfatto sia dalle scelte di tracciato in variante che interferiscono il meno possibile con le aree tutelate, sia da accorgimenti progettuali, quali il passaggio in galleria nelle aree più sensibili e l'utilizzo di aree non pregiate per l'installazione dei siti di cantiere, nonché dalle prescrizioni relative alla mitigazione dei potenziali impatti sui corsi d'acqua e sulle aree boscate, all'inserimento territoriale dell'opera e alle modalità di ripristino dei tratti autostradali dimessi;

sia per gli interventi di ammodernamento dell'autostrada realizzati mediante allargamenti in sede sia quando si è reso necessario far ricorso a varianti planimetriche, non sussistono motivi di incompatibilità rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

è necessario procedere all'adeguamento dell'autostrada in quanto l'opzione zero (ipotesi di non intervento) mostra un grado di incidentalità elevato ed un livello di servizio sull'infrastruttura immediatamente prossimo alla congestione, del tutto incompatibile con la dinamica futura di sviluppo della mobilità, soprat-

tutto in relazione alla mancanza di riserva di capacità per fenomeni di punte di traffico legate ad eventi stagionali;

l'ANAS ha suddiviso il tracciato in 4 lotti e che per ognuno dei tratti, singolarmente e nel complesso, sono state valutate possibili alternative di tracciato, ritenendo migliore per i primi due lotti la scelta dell'adeguamento in sede in quanto con modeste varianti planimetriche venivano eliminate tutte le criticità, imponendo un minor consumo di risorse rinnovabili ma, soprattutto, l'utilizzo di una infrastruttura che, per la maggior parte della sua estensione, potesse essere riportata a standard di funzionalità e sicurezza conformi a quanto stabilito dalla attuale normativa. Per il terzo e quarto lotto, invece, si è resa necessaria una consistente variante plano-altimetrica.

Il progetto presentato era già caratterizzato da una certa attenzione ai valori ambientali delle aree attraversate. La scelta delle aree di cantiere, ad eccezione delle inevitabili installazioni agli imbocchi delle gallerie, ha privilegiato le aree facilmente accessibili, non caratterizzate dalla presenza di specie vegetazionali pregiate e facilmente ripristinabili alla fine dei lavori.

Ulteriori possibilità di miglioramento del tracciato, sia con riferimento agli aspetti funionali sia ambientali, sono emersi nel corso dell'istruttoria:

la realizzazione dei cantieri principali e secondari, nonché la nuova viabilità per le zone interessate, da quanto si evince dallo studio di impatto ambientale e dagli approfondimenti richiesti, non crea impatti significativi. Sono, inoltre, previste le opere di ripristino morfologico e vegetazionale delle aree di cantiere e della nuova viabilità e queste appaiono condivisibili;

con gli approfondimenti presentati dal proponente in fase di istruttoria risultano sufficientemente affrontati, per questa fase, i temi relativi alle cave e discariche. Ove, però, gli inerti pregiati da utilizzare nella realizzazione delle opere dovessero essere reperiti ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, dovrà essere predisposto un progetto che contenga le necessarie informazioni sulle modalità di coltivazione e di ripristino, sulle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili;

inoltre per ogni sito di discarica individuato, dovrà essere predisposto un progetto esecutivo che, nel rendere conto della morfologia dei luoghi, fornisca informazioni di maggiore dettaglio sulle volumetrie disponibili per i depositi, le modalità di coltivazione nonché sui necessari interventi per un inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale;

relativamente agli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico delle opere nonché agli interventi di ripristino delle aree di cantiere e di recupero dei tratti dismessi, lo studio fornisce indicazioni circa i criteri di riferimento, caratterizzando i diversi interventi a livello tipologico.

Tenendo conto della sostanziale coerenza di quanto indicato con le caratteristiche generali dell'area, si evidenzia la necessità di un progetto di magior dettaglio delle condizioni di intervento, con particolare riguardo alle zone più sensibili ed alle azioni di recupero e ripristino, che richiedono in alcuni casi l'adozione di specifiche azioni (rimodellamenti morfologici, consolidamento di versanti, rinaturazione di alvei fluviali, ecc.):

sono condivisibili l'ubicazioni e le motivazioni che stanno alla base delle scelte effettuate nello Studio di impatto ambientale. Bisogna, però, evidenziare che vengono formulate solo soluzioni relative alla localizzazione dei presidi e vengono specificate in linea di massima le modalità di funzionamento di tali presidi ed i criteri di dimensionamento;

l'impatto della Galleria Barritteri è, invece, alto poiché, data la complessità geologica del sottosuolo, sono presenti falde sospese, di modesta entità ed estensione, in concomitanza di locali variazioni litologiche e stratigrafiche;

lungo il nuovo asse, e, più in particolare, alle progressive 1+900, 2+260 e 2+940, affiorano tre diversi punti d'acqua, di cui due sono captati per utilizzo locale della risorsa idrica, senza però ricadere nella classificazione di punti d'acqua pubblici soggetti al decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988;

la sorgente alla progressiva 1+900 si trova lungo la strada che da Barritteri porta a Seminara, e da una quindicina d'anni è captata mediante un tubo collettore ed una vasca di accumulo. La sua portata è di circa 0.5 l/s ed è comunemente utilizzata a scopo idropotabile, anche se non esiste alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti al suo sfruttamento;

la sorgente alla progressiva 2+260 sgorga alla testa della Valle del torrente Magna, a qualche decina di metri dalla strada comunale per Seminara. Anche in questo caso la risorsa idrica, che scaturisce con una portata media di 0.8 l/s, è utilizzata dalla gente locale per diversi scopi, ma non per quello idropotabile;

il terzo punto d'acqua, alla progressiva 2+940, sbocca nel piccolo compluvio situato a SO del cimitero di Barritteri, con una portata variabile durante l'anno, ma in genere compresa tra 0.5 e 1 l/s. Il continuo afflusso di acqua crea l'imbibizione del terreno e la conseguente instabilità della zona, che attualmente è dissestata da un lento movimento del terreno verso SE;

sono, inoltre, interessati tre pozzi. Dagli approfondimenti richiesti risulta che la realizzazione della galleria porterà al probabile prosciugamento delle prime due sorgenti e la necessità di spostare un pozzo in quanto, pur essendo il livello della falda decisamente - maggiore del livello della sede autostradale, tale pozzo è situato all'interno della fascia interessata dalla realizzazione delle opere;

lo studio di impatto ambientale propone, vista la modestia delle portate di non utilizzare tecniche costruttive particolarmente onerose, ma di convogliare e raccogliere le acque drenate in corrispondenza dell'attacco intermedio della galleria e dell'imbocco nord per

poi sollevarle in un serbatoio di stoccaggio che avrebbe anche una funzione antincendio, da cui si dirama una condotta per ripristinare le fontane. Il pozzo interessato sarà spostato;

non si ritiene condivisibile l'innalzamento dei limiti per i ricettori presenti all'interno della fascia infrastrutturata e per tutti i ricettori gli obiettivi di mitigazione acustica dovranno essere dimensionati con la finalità di raggiungere, per quanto possibile, i valori di qualità di cui alla tabella *D* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, fermo restando, come soglia inderogabile, i limiti di cui alla tabella *C* del medesimo decreto. Nel caso di compresenza di altre sorgenti acustiche significative si dovrà fare riferimento alla tabella *B* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

all'analisi complessiva scaturisce che la realizzazione dell'infrastruttura, tenuto conto delle opere di mitigazione e/o compensazione e del fatto che ci troviamo in un corridoio già da tempo infrastrutturato, ha un impatto sul paesaggio limitato;

Considerato che in conclusione la Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

Considerato che la regione Calabria, pur sollecitata, non ha espresso il proprio parere sul progetto;

Considerato il parere del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. ST/407/24806/2001 del 12 dicembre 2001, pervenuto in data 13 dicembre 2001, con cui si esprime parere favorevole alla richiesta di valutazione di impatto ambientale, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

con apposita istanza inoltrata con nota n. 850 del 12 aprile 2001, qui pervenuta in data 24 aprile 2001, prot. ST/407/11441, l'Ente nazionale per le strade - Direzione generale, ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, legge 8 luglio 1986 n. 349, per lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme C.N.R./80 nel tratto compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 411+400 (svincolo di Bagnara Calabra incluso).

Dall'analisi della documentazione presentata ed a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenutesi con Ente proponente e componenti del Gruppo istruttore sono emersi, nello Studio di impatto ambientale elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti con particolare riferimento al lotto quarto e alla relativa connessione con il lotto successivo, compreso in un'altra procedura di V.I.A. l'Ente nazionale per le strade trasmetteva, per le vie brevi, in sede di commissione V.I.A. le opportune modifiche e integrazioni al SIA.

Al riguardo, con nota prot. n. 104000 del 22 novembre 2000, qui pervenuta in data 23 maggio 2001, con prot. n. ST/407/3650, la Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria nel precisare che il tratto autostradale in questione attraversa aree di interesse archeologico, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

i lavori riguardanti i lotti I, II e III, dove si prevedono scavi di sbancamento o, comunque, movimenti di terra, dovranno essere seguiti dal personale tecnico della Soprintendenza;

nel tratto compreso tra «località Paparone» e lo svincolo di Bagnara, la variante attraversa il «Piano della Corona», area da ritenersi archeologicamente molto fertile; dovranno pertanto essere programmate ed effettuate indagini preliminari specifiche (quali prospezioni geomagnetiche, saggi di scavo etc.) finalizzate all'eventuale verifica di preesistenze.

La Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico della Calabria, con nota n. 7117/P del 18 giugno 2001, qui pervenuta il 18 luglio 2001 con prot. n. ST/407/14438/2001 trasmette definitivo parere favorevole dichiarandosi concorde con quanto convenuto circa le soluzioni progettuali adottate e segnalando l'adozione di particolari misure di tutela per quanto riguarda il nuovo svincolo di Bagnara localizzato in un'area di particolare pregio ambientale;

Questo Ministero

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali;

Viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto;

Visto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistici e demoetnoantropologico della Calabria e della Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria esprime parere favorevole al progetto di ammodernamento ed adeguamento alle norme C.N.R./80 nel tratto compreso tra il Km 393+500 ed il Km 411+400, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

che sia previsto il ripristino dello *status quo* ante per le parti di tracciato dismesso;

che i materiali di risulta e provenienti da demolizioni e sbancamenti non provochino alterazione alla conformazione naturale del sito, non dovranno in nessun caso creare intralcio visivo, non interromperanno la continuità vegetazionale e faunistica dei luoghi;

sia tenuto in debito conto, nell'organizzazione della cantieristica di progetto, il concerto con la competente Soprintendenza per i beni archeologici di cui si richiamano le osservazioni e le prescrizioni indicate in premessa;

Preso atto che non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 349/1986, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge n. 349/1986, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

Esprime:

Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori di ammodernamento e di adeguamento al tipo 1/A delle Norme C.N.R./80 del tratto compreso tra il km 393+500 ed il km 411+400 dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Gioia Tauro, Palmi, Seminara e Bagnara Calabra (Reggio Calabria) presentato dall'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) in fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà fare riferimento, per quanto concerne gli interventi di inserimento paesaggistico ed ambientale, ai criteri ed alle indicazioni contenute nello Studio di impatto ambientale, che dovranno essere sviluppati in base alle specifiche condizioni delle opere e del territorio. In particolare dovranno essere curati gli aspetti connessi al recupero dei tratti dismessi, al ripristino delle aree di cantiere, agli attraversamenti dei corsi d'acqua, all'interessamento delle aree caratterizzate da maggiore sensibilità ambientale. Inoltre dove per gli interventi di protezione dall'inquinamento acustico ed atmosferico si fa ricorso a rimodellamenti morfologici e ad opere a verde, le configurazioni adottate dovranno integrarsi con il progetto di inserimento ambientale al fine di pervenire ad un quadro finale delle azioni di mitigazione omogeneo e coerente con le caratteristiche del territorio. In particolare per tutte le opere a verde e di ingegneria naturalistica relative a interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, ai ripristini previsti in corrispondenza dei cantieri, delle discariche, delle aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, della viabilità di servizio per il nuovo tracciato si farà riferimento alle «Linee guida per capitolati speciali per opere in verde e di ingegneria naturalistica» del Ministero dell'ambiente ('97), privilegiando le tecniche che impiegano materiale vegetale vivo eventualmente coadiuvato da materiale biodegradabile (legname e geotessuti naturali);

b) dovranno essere quantificati nel dettaglio i fabbisogni di terreno vegetale necessari per la realizzazione degli interventi di inserimento ambientale e paesaggistico, nonché la disponibilità di tale materiale derivante dalle operazioni di scotico necessarie alla costruzione delle opere in esame o da lavorazioni eventualmente presenti in aree limitrofe. Dovranno inoltre essere previste le modalità di accantonamento del materiale in luoghi opportuni e l'idonea conservazione fino alla successiva ricollocazione. Poiché il materiale dovrà essere conservato presumibilmente per tempi lunghi, dovranno essere realizzati cumuli non troppo grandi (altezza inferiore a 2 m), al fine di evitare il verificarsi di alterazioni fisiche, chimiche e biologiche del terreno stesso. Qualora dalle verifiche operate risultasse che il fabbisogno totale non sia interamente soddisfatto, il sub-strato potrà essere realizzato utilizzando il materiale proveniente dallo strato più superficiale degli scavi, opportunamente frantumato e vagliato fino all'ottenimento di una frazione sufficientemente fine. Tale materiale dovrà essere opportunamente arricchito della frazione organica attraverso l'aggiunta di fibre vegetali (derivanti ad es. da impianti di compostaggio, dallo scortecciamento del legname proveniente dalle cartiere, dalla cippatura del materiale di esbosco forestale, ecc.), nonché di idonei ammendanti organici a base batterica e micorrizzica;

c) per quanto riguarda gli interventi di ripristino previsti in corrispondenza dei cantieri, delle aree di servizio in prossimità degli imbocchi e dei viadotti, della viabilità di servizio per il nuovo tracciato, dovranno essere effettuati approfonditi rilievi morfologici (attraverso rilievi topografici) e dovranno essere definite con precisione le condizioni di uso dei luoghi interessati per ristabilire le condizioni *ante-operam*. Tale caratterizzazione dovrà essere effettuata per ciascuna area di cantiere;

d) durante la demolizione dei viadotti da dismettere, nel caso di diretta interferenza dei lavori con il reticolo idrografico e di rischio conseguente di sversamento di materiali di risulta in alveo, dovrà essere prevista, come indicato nello studio di impatto ambientale, l'inserimento di barriere rimovibili, la raccolta in fosse impermeabilizzate e l'invio a trattamento appropriato delle acque di lavorazione e dei liquami di cantiere. Una volta terminati i lavori di demolizione si dovrà provvedere alla sistemazione morfologica dell'alveo e dei versanti ed al ripristino della continuità ecologica;

e) le gallerie, in particolare quelle denominate Cropo, Barritteri, Quartararo, dovranno essere impermeabilizzate per limitare impatti sulla circolazione idrica sotterranea ed evitare l'effetto cavo drenante;

f) in sede di progettazione esecutiva sarà necessario verificare il calcolo delle vasche di sicurezza idraulica e di quelle di prima pioggia sulla base di una metodologia strettamente quantitativa. Il dimensionamento dei presidi idraulici dovrà essere condotto considerando il progetto idraulico dei drenaggi di piattaforma, la pluviometria dell'area (coerentemente ai criteri di funzionamento di tali presidi e ai tempi di gestione dell'emergenza) e l'incidentalità attesa (riferendosi all'evento di sversamento accidentale di inquinante). Si suggerisce di assumere uno standard di sicurezza ambientale tale da controllare eventi di sversamento e precipitazione concomitanti caratterizzati da tempo di ritorno dell'evento combinato pari a 40 anni;

g) ove gli inerti pregiati da utilizzare nella realizzazione, delle opere dovessero essere reperiti ampliando i siti di cava attualmente autorizzati o prevedendo l'apertura di nuove cave, dovrà essere predisposto un progetto che contenga le necessarie informazioni sulle modalità di coltivazione e di ripristino, sulle caratteristiche geomorfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento ed un progetto dettagliato di coltivazione che stabilisca le volumetrie estraibili. Inoltre, per ogni sito di discarica individuato, dovrà essere predisposto un progetto esecutivo che, nel rendere conto della morfologia dei luoghi, fornisca informazioni di maggiore dettaglio sulle volumetrie disponibili per i

depositi, le modalità di coltivazione nonché sui necessari interventi per un inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale;

h) gli obiettivi di mitigazione acustica dovranno essere dimensionati con la finalità di raggiungere, per quanto possibile, i valori di qualità di cui alla tabella *D* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, fermo restando, come soglia inderogabile, i limiti di cui alla tabella *C* del medesimo decreto. Nel caso di compresenza di altre sorgenti acustiche significative si dovrà fare riferimento alla tabella *B* del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per i ricettori che superano i valori limite assunti, anche a seguito delle misure di mitigazione proposte dallo studio, dovranno essere previsti sistemi più articolati di schermatura (Strutture a sbalzo, diffrattore sommitale, strutture a buffles) che consentano il contenimento del rumore alla sorgente stradale, rendendo nelle aree di pertinenza residenziale il clima acustico rispondente ai limiti di riferimento. Se si dovessero rendere necessari interventi di isolamento dei singoli ricettori, questi dovranno comunque garantire condizioni di confort climatico in tutte le stagioni. La pavimentazione stradale drenante-fonoassorbente, messa in opera per tutto il tratto, dovrà mantenere le sue caratteristiche di assorbimento acustico nel tempo. A tal fine dovranno essere effettuate misure periodiche (almeno semestrali) del coefficiente di assorbimento acustico medio della pavimentazione, con conseguenti eventuali interventi di manutenzione al fine di evitare che il coefficiente stesso scenda sotto il 60% del valore iniziale relativo alla pavimentazione nuova. Dovrà essere predisposto inoltre un piano di monitoraggio del clima acustico complessivo delle aree interessate direttamente o indirettamente dall'infrastruttura, sia nella fase di costruzione sia di esercizio, al fine di verificare l'efficacia degli interventi di contenimento dell'inquinamento acustico previsti;

i) per gli eventuali sistemi di illuminazione dei nodi si dovrà perseguire un aspetto unitario che tra l'altro, nel perseguire gli obbiettivi tecnico-operativi e di sicurezza della circolazione, adotti tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino, per quanto tecnicamente possibile, ogni dispersione soprattutto verso l'alto e verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;

l) i vari sovra/sottopassi stradali previsti per la viabilità ordinaria intersecata dovranno garantire una sede protetta di pendenza adeguata per la mobilità confortevole di pedoni e ciclisti. Dovranno, inoltre, essere ottimizzati da un punto di vista planimetrico in modo tale da risultare maggiormente rispettati gli allineamenti naturali dei rispettivi itinerari e da ridurre al minimo il consumo di territorio (interclusioni e reliquati);

m) le prescrizioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente prima di dare corso alle procedure d'appalto;

n) tutti gli interventi derivanti dalle precedenti prescrizioni, una volta ulteriormente definiti, dovranno essere recepiti all'interno dei capitolati speciali d'appalto;

o) dovranno essere ottemperate altresì, ove non ricomprese nelle precedenti, tutte le prescrizioni e raccomandazioni individuate dal Ministero per i beni e le attività culturali, riportate integralmente nelle premesse;

Dispone

che il presente provvedimento sia comunicato all'ANAS - Ufficio speciale infrastrutture, al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture DICOTER ed alla regione Calabria, la quale provvederà a depositarlo presso l'ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, 23 gennaio 2002

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A01795

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 dicembre 2001.

Condizioni e modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di Camere di commercio, ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera *d)*, che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di modificare le procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, di attuazione della legge n. 77/1997, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 182/2000 il quale rinvia ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato la determinazione delle condizioni e delle modalità di accreditamento dei laboratori abilitati ad eseguire le operazioni di verificazione periodica degli strumenti di misura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, che all'art. 20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1999 concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio;

Sentito il Comitato centrale metrico in data 12 ottobre 2001;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende:

a) per «regolamento», il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182;

b) per «strumenti di misura», quelli rientranti nelle seguenti categorie:

masse e misure campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;

strumenti per pesare;

complessi di misura per carburanti;

misuratori di volumi di liquidi diversi da carburante e dall'acqua;

misuratori massici di gas metano per autotrazione;

strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi;

c) per «verificazione periodica», l'accertamento del mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Art. 2.

Condizioni giuridico-amministrative

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento, i laboratori interessati ad effettuare la verificazione periodica degli strumenti di misura devono offrire garanzie di indipendenza.

2. Le garanzie di indipendenza dei laboratori si intendono assicurate alle seguenti condizioni:

a) il laboratorio e tutto il relativo personale devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici;

b) se un laboratorio fa parte di una organizzazione più ampia avente un interesse diretto o indiretto nel settore degli strumenti di misura, la struttura che svolge l'attività di verificazione periodica deve essere distinta, autonoma e separata soprattutto con riferimento alle attività di manutenzione e riparazione;

c) il personale incaricato della verificazione deve rispettare il vincolo del segreto professionale.

Art. 3.

Condizioni tecnico-operative

1. Il laboratorio deve operare, per la parte inerente l'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, sulla base di un sistema di garanzia di qualità e con riferimento alle norme tecniche nazionali e internazionali per i laboratori di prova.

2. Si considera soddisfatta la condizione di cui al comma 1 del presente articolo se il laboratorio è accreditato da un organismo aderente alla European Cooperation for Accreditation (EA), che sia firmatario di un accordo di mutuo riconoscimento, e che operi secondo la norma UNI CEI EN 45003, ovvero, se il laboratorio opera secondo sistemi di garanzia di qualità validati da un organismo accreditato a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN 45012.

3. I laboratori devono essere dotati di strumenti ed apparecchiature idonei in relazione alla categoria di strumenti da sottoporre a verificazione periodica.

4. I laboratori devono possedere campioni di riferimento tarati, con riferibilità ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti all'EA e adeguati alle caratteristiche metrologiche degli strumenti di misura da verificare.

5. Le prove metrologiche che i laboratori espletano nell'esecuzione della verificazione devono essere quelle stabilite dalle norme di carattere generale vigenti e quelle particolari specificate nei singoli provvedimenti di ammissione a verifica degli strumenti di misura stessi.

6. Il personale incaricato della verificazione periodica deve possedere una adeguata formazione tecnica e professionale ed una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli.

Art. 4.

Modalità di riconoscimento dell'idoneità dei laboratori

1. Gli organismi interessati al riconoscimento della propria idoneità ad effettuare le verificazioni di cui all'art. 1 devono presentare domanda alla camera di commercio della provincia in cui hanno la sede operativa principale. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

a) l'indicazione delle categorie di strumenti di misura, con le relative caratteristiche metrologiche, per le quali si chiede il riconoscimento dell'idoneità;

b) l'indicazione degli strumenti e delle apparecchiature possedute e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione corredata delle loro caratteristiche tecniche ed operative;

c) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;

d) l'elenco del personale incaricato della verificazione con relative qualifiche e titoli professionali con l'indicazione del responsabile della verificazione;

e) la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto;

f) l'impegno a comunicare alla camera di commercio competente, secondo modalità stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate.

2. La camera di commercio competente, accertato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento e la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, adotta il provvedimento di riconoscimento dell'idoneità a svolgere la verificazione periodica, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie degli strumenti di misura e le caratteristiche metrologiche per le quali il laboratorio è abilitato e la durata dello stesso.

3. Le camere di commercio cureranno la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento.

Art. 5.

Sospensione e revoca del provvedimento di riconoscimento dell'idoneità

1. Nel caso in cui la camera di commercio competente accerti, nell'operato del laboratorio, perdita o il venir meno delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, gravi irregolarità, difformità alle norme vigenti o il mancato rispetto delle condizioni previste dal proprio provvedimento di riconoscimento dell'idoneità, provvede a sospendere o a revocare il provvedimento stesso.

2. Il provvedimento di sospensione o di revoca contiene le motivazioni della decisione adottata, la durata della sospensione, nonché l'indicazione dell'organo al quale può essere presentato l'eventuale ricorso con il relativo termine.

3. La camera di commercio inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 6.

Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento le camere di commercio competenti per territorio esercitano in materia di verificazione periodica le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori riconosciuti idonei.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

02A01791

DECRETO 31 gennaio 2002.

Nomina del commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Rovigo.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, per quanto in essa disposto in materia di vigilanza sui consorzi agrari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 19 settembre 1991, riguardante la liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Rovigo;

Visto il decreto del Ministero sopra indicato, in data 24 febbraio 1994, riguardante la nomina dell'ing. Franco Rizzi a commissario liquidatore del predetto consorzio agrario;

Viste le controversie insorte a seguito delle determinazione assunte dal nominato commissario in ordine alla cessione del ramo d'azienda del menzionato sodalizio, conteso fra il consorzio agrario di Verona e Vicenza e quello di Padova;

Vista la nota del vice Ministro delle attività produttive come da comunicazione del 10 gennaio 2002 e gli addebiti ivi imputati all'operato del commissario, con particolare riferimento alla situazione di permanente tensione con le forze sociali, imprenditoriali e sindacali, tale da determinare un contesto di aperta incompatibilità, certamente non proficua per l'espletamento delle funzioni commissariali;

Vista la nota n. 385 del 31 gennaio 2002 con la quale il Ministro delle attività produttive ha confermato in capo al vice Ministro la precedente delega a trattare le questioni concernenti il consorzio agrario di Rovigo, in essa ricomprendendo l'adozione di ogni provvedimento utile alla definizione della stessa;

Ritenuto, pertanto, necessario un mutamento ai vertici del consorzio in parola;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Franco Rizzi, commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Rovigo è revocato dall'incarico.

L'avv. Viviana Raisi, nata a Buenos Aires (Argentina) il 26 novembre 1954, domiciliata in San Lazzaro di Savena (Bologna), via Emilia n. 168, è nominata commissario liquidatore dello stesso consorzio agrario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

L'autorità di vigilanza provvederà a liquidare il compenso del commissario revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* URSO

02A01762

DECRETO 7 febbraio 2002.

Determinazione per l'anno 2001 della misura del contributo dovuto alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della caccia».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto l'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante disposizioni sulla «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2001 con il quale è stata determinata da ultimo la misura del versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, per l'anno 2000;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del ripetuto contributo a valere per l'anno 2001;

Visto il rendiconto della gestione «Fondo di garanzia per le vittime della caccia» per l'anno 2000, approvato dal consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 23 dicembre 2001;

Visto il parere reso in merito dall'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, in data 28 ottobre 2001;

Ritenuto che appare opportuno confermare per l'anno 2001 la misura del contributo già stabilita per l'anno precedente;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2001 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati nello stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa, al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 21 gennaio 2002 per assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 21 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01672

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. **10/E.**

Modello 730/2002 - Redditi 2001. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette
Ai centri operativi di Pescara e Venezia
Ai centri di risposta telefonici
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Direzione generale per i servizi periferici del Tesoro
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Ai centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali
Al Servizio consultivo e ispettivo tributario
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici centrali di staff dell'Agenzia delle entrate

PREMESSA.

Il modello 730/2002, da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti nell'anno 2001, è predisposto in due versioni grafiche: una di colore verde, per indicare tutti gli importi in lire, l'altra di colore azzurro, per indicare tutti gli importi in euro.

Il prospetto di liquidazione (mod. 730-3) della versione in lire differisce da quello della versione in euro. Nella versione in lire la parte riepilogativa «versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto d'imposta» è duplicata nella seconda pagina poiché deve essere compilata anche in euro dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. L'esposizione degli importi nelle due valute permette al contribuente un facile controllo sia dell'esito della liquidazione della dichiarazione compilata con gli importi in lire sia dell'esattezza dei conguagli in euro che il sostituto d'imposta effettuerà sulle retribuzioni dell'anno 2002.

Tutti i risultati contabili (mod. 730-4), anche delle dichiarazioni con indicati gli importi in lire, devono essere compilati dai centri di assistenza fiscale (CAF) esclusivamente con gli importi espressi in euro.

1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON IL MODELLO 730/2002.

1.1 *Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.*

Possono utilizzare il modello 730/2002, se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

i lavoratori dipendenti e i pensionati;

i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennità di mobilità;

i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

i sacerdoti della Chiesa cattolica;

i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente può rivolgersi:

al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2002;

a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2002 e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all'art. 47, comma 1, lettera *c-bis)*, del T.U.I.R. (già redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2002 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se:

il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione;

sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cesserà prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:

di lavoro dipendente;

assimilato a quello di lavoro dipendente;

di terreni e fabbricati;

di capitale;

di lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali;

alcuni redditi diversi;

alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

1.2 *Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.*

Non possono utilizzare il modello 730/2002, ma devono presentare UNICO 2002 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2001 hanno posseduto:

redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;

redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;

redditi «diversi» non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2002 i contribuenti che:

devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d'imposta (es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, venditori «porta a porta»);

non sono stati residenti in Italia nel 2001 e/o non lo sono nel 2002;

nel 2002 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

1.3 *Dichiarazione congiunta.*

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2001, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi «diversi» non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.

Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come «dichiarante» il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.

1.4 *Presentazione del modello 730.*

I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione, possono rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2002:

il modello 730/2002, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione «Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef». Vanno inserite in una sola busta, con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che hanno presentato la dichiarazione congiunta.

Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al 31 dicembre 2006 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2002:

il modello 730/2002 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;

il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

1.5 *Dichiarazione «730-integrativo».*

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l'apposita casella «730 integrativo», deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2002, esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d'imposta.

Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Il CAF conseguentemente:

rilascia la ricevuta, modello «730-2 per il CAF», attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella «integrativo» e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre 2002, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

trasmette all'amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2002, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2002.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2002 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta può avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.6 *Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.*

Rateizzazioni.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di: saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.

Acconti.

Il contribuente nel modello 730 (rigo F7, colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla

liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 dello stesso rigo F7.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 30 settembre 2002 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio.

2. ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI SOSTITUTI D'IMPOSTA

2.1 *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera *l)*, del TUIR.

I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le attività indicate nell'art. 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle citate disposizioni (art. 37, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997); si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

2.2 *Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.*

Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello «730-2 per il sostituto d'imposta».

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d'imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione dell'assistenza fiscale, è tenuto ad informare tempestivamente il sostituito che deve presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Entro il 15 giugno 2002 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il rispetto del termine del 15 giugno consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare all'assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il sostituto entro il 20 ottobre 2002 deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2004.

Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

2.3 *Compensi previsti per i sostituti d'imposta.*

Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Detti compensi non spettano anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta.

L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

3. ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAI CENTRI PER LAVORATORI DIPENDENTI.

3.1 *Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.*

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere.

I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale, presentazione del mod. 730, ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.

L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i Centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di euro 12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale.

3.2 *Assistenza fiscale prestata dai CAF.*

Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.

La ricevuta è redatta in conformità al modello «730-2 per il CAF» e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l'indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e gli estremi del sostituto d'imposta che dovrà eseguire i conguagli.

Se emergono, anche nel corso dell'attività di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.

Entro il 20 giugno 2002, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati:

gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;

le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.

È opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito e la rettifica del risultato contabile (modello 730-4) che deve essere fatta pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2002. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi è a carico dell'autore della violazione che può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia delle entrate.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.

Il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 20 giugno 2002, il risultato contabile della dichiarazione «modello 730-4», per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano), previa intesa con i sostituti anche invio telematico o mediante supporti magnetici. È opportuno, in caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero dell'economia e delle finanze e alle altre Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.

Le comunicazioni relative a soggetti amministrati dall'INPS devono essere trasmesse in via telematica.

I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

Il CAF entro il 20 ottobre 2002 trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164.

Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, è prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza.

Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2004.

3.3 *Visto di conformità.*

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (art. 35, comma 2, lettera *b)*, decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo, o valutazioni di merito sull'effettività o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita;

delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2001;

delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;

dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e quelli spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione.

Per l'infedele sottoscrizione di conformità si applica, a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

3.4 *Controlli sulla documentazione.*

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita.

Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l'esibizione di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (es. certificati di stato di famiglia).

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);

fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2001, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente;

ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:

copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;

copia dei bonifici bancari;

copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);

attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2002 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2002 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

4. CONGUAGLI.

4.1 *Modalità e termini.*

I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20 giugno 2002. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile.

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2002.

È opportuno che, i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a lire 20.000, pari a euro 10,33.

Conguagli a credito.

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2002.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sara riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito.

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2002.

Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2002. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2002, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2002 è trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2002, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 *Situazioni particolari.*

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.

Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47, lettera *c-bis)*, del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente.

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2002 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento; il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.

Roma, 31 gennaio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A01745

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8693
Yen giapponese	114,91
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,60930
Corona svedese	9,1915
Franco svizzero	1,4828
Corona islandese	87,87
Corona norvegese	7,7795
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57630
Corona ceca	31,670
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,95
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5564
Lira maltese	0,3980
Zloty polacco	3,6350
Leu romeno	27907
Tallero sloveno	221,8263
Corona slovacca	42,183
Lira turca	1166000
Dollaro australiano	1,6864
Dollaro canadese	1,3819
Dollaro di Hong Kong	6,7802
Dollaro neozelandese	2,0671
Dollaro di Singapore	1,5879
Won sudcoreano	1144,17
Rand sudafricano	10,0143

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01892

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651039/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Euro	Lire
Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

	Euro	Lire
Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

	Euro	Lire
Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035